

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a dark green one on the right containing 'N'.

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

A black and white close-up portrait of an elderly woman with short, curly hair. She is looking directly at the camera with a thoughtful expression, resting her chin on her clasped hands.

2/2022

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).





**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>MAESTRI DEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>MAESTROS DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW MASTERS</i></p>	<p><b>Un ricordo di Mireille Delmas-Marty e dei suoi progetti di ricerca</b> 1</p> <p><i>Recordando a Mireille Delmas-Marty y sus proyectos de investigación</i></p> <p><i>Remembering Mireille Delmas-Marty and Her Research Projects</i></p> <p>Alessandro Bernardi</p>
<p>NOVITÀ NORMATIVE</p> <p><i>NOVEDADES NORMATIVAS</i></p> <p><i>NEW LEGISLATION</i></p>	<p><b>L'encadrement pénal des multinationales entre rêve et réalité. Relisant Mireille Delmas-Marty quarante ans plus tard</b> 5</p> <p><i>L'inquadramento penale delle multinazionali tra sogno e realtà. Rileggendo Mireille Delmas-Marty a quarant'anni di distanza</i></p> <p><i>The Criminal Framework of Multinationals Between Dream and Reality. Re-reading Mireille Delmas-Marty Forty Years Later</i></p> <p>Stefano Manacorda</p>
<p>L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA DIRITTO E PROCESSO PENALE</p> <p><i>LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE DERECHO Y PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE BETWEEN CRIMINAL AND PROCEDURAL LAW</i></p>	<p><b>Il decreto legge n. 152/2021 e le modifiche in tema di documentazione antimafia e prevenzione collaborativa</b> 12</p> <p><i>El Decreto Legislativo N° 152/2021 y las modificaciones en materia de documentación antimafia y prevención colaborativa</i></p> <p><i>Law-Decree No. 152/2021 and Amendments on Anti-Mafia Documentation and Collaborative Prevention</i></p> <p>Giovanni D'Angelo – Gianluca Varraso</p>
<p><b>Diritto probatorio e giudizi criminali ai tempi dell'Intelligenza Artificiale</b> 34</p> <p><i>El derecho probatorio y la justicia penal en tiempos de la Inteligencia Artificial</i></p> <p><i>Rules on Evidence and Criminal Justice at the Time of Artificial Intelligence</i></p> <p>Luca Lupària Donati – Giulia Fiorelli</p>	<p><b>La responsabilità "penale" tra persona fisica e corporation alla luce della Proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale</b> 50</p> <p><i>La responsabilidad penal entre las personas físicas y jurídicas a la luz de la Propuesta de Reglamento sobre Inteligencia Artificial</i></p> <p><i>"Criminal" Liability Between Human Beings and Corporations in Light of the Proposal of a Regulation on Artificial Intelligence</i></p> <p>Camilla Minelli</p>

<p>QUESTIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI</p> <p><i>CUESTIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</i></p> <p><i>ISSUES ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i></p>	<p><b>Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo”</b></p> <p><i>Una sentencia modelo de la Corte Suprema pone fin al extenuante “caso Impregilo”</i> <i>A “Model” Judgment by the Cassation Ends the Grueling “Impregilo” Case</i></p> <p>Carlo Piergallini</p>	<p>76</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p>	<p><b>Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni “umbratili” a margine d’una sentenza “adamantina” nel “magma 231”</b></p> <p><i>Hacia un injusto corporativo personal. Observaciones “umbrosas” al margen de una sentencia “diamantina” en el “magma 231”</i> <i>Towards Culpable Corporate Misconduct. “Shadowy” Observations in the Margins of an “Adamantine” Judgement in the “Magma 231”</i></p> <p>Davide Bianchi</p>	<p>87</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p>	<p><b>Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro</b></p> <p><i>Sobre las fronteras entre los delitos de esclavitud, servidumbre y explotación laboral</i> <i>On the Boundaries Among the Crimes of Slavery, Servitude and Labour Exploitation</i></p> <p>Sergio Seminarà</p>	<p>108</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p>	<p><b>Traffico di armi in violazione delle risoluzioni O.N.U., fattispecie incriminatrice e radicamento della giurisdizione</b></p> <p><i>Tráfico de armas en violación de las resoluciones de la ONU, delitos aplicables y jurisdicción competente</i> <i>Arms Trafficking in Violation of UN Resolutions, Criminal Provision and Jurisdictional Grounds</i></p> <p>Gennaro Mastrangelo</p>	<p>135</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p>	<p><b>Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute</b></p> <p><i>Delito de lavado de activos y transacciones de criptomonedas</i> <i>Money Laundering Offences and Cryptocurrency Transactions</i></p> <p>Marco Fazio</p>	<p>160</p>

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E “GIUSTO PROCESSO”	<b>Prosegue, dalle fondamenta, la costruzione del giusto processo di prevenzione: le Sezioni unite sulla ricusabilità del giudice</b>	183
<i>PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y DEBIDO PROCESO</i>	<i>El desarrollo del debido proceso preventivo continúa desde la base: Las Secciones Unidas sobre la recusabilidad del juez</i>	
<i>PREVENTION PROCEDURE AND FAIR TRIAL</i>	<i>The Ongoing Construction, from the Foundations, of the Fair Prevention Procedure: the Joint Branches of the Supreme Court on the Judge Recusal</i>	
	Dario Albanese	
LA DOGMATICA PENALE IN UN’OTTICA COMPARATA	<b>A caccia dello standard probatorio: biografia non autorizzata della dogmatica penale</b>	199
<i>LA DOGMÁTICA PENAL DESDE UNA ÓPTICA COMPARADA</i>	<i>A la caza del estándar probatorio: Biografía no autorizada de la dogmática penal</i>	
<i>GENERAL THEORY OF CRIME FROM A COMPARATIVE STANDPOINT</i>	<i>The Hunt for Evidentiary Standard: Unauthorized Biography of the General Theory of Crime</i>	
	Maximiliano Rusconi	



QUESTIONI DI PARTE SPECIALE  
*CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL*  
*ISSUES ON THE SPECIAL PART*

- 108 **Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro**  
*Sobre las fronteras entre los delitos de esclavitud, servidumbre y explotación laboral*  
*On the Boundaries Among the Crimes of Slavery, Servitude and Labour Exploitation*  
Sergio Seminara
- 135 **Traffico di armi in violazione delle risoluzioni O.N.U., fattispecie incriminatrice e radicamento della giurisdizione**  
*Tráfico de armas en violación de las resoluciones de la ONU, delitos aplicables y jurisdicción competente*  
*Arms Trafficking in Violation of UN Resolutions, Criminal Provision and Jurisdictional Grounds*  
Gennaro Mastrangelo
- 160 **Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute**  
*Delito de lavado de activos y transacciones de criptomonedas*  
*Money Laundering Offences and Cryptocurrency Transactions*  
Marco Fazio

# Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute

## *Delito de lavado de activos y transacciones de criptomonedas*

## *Money Laundering Offences and Cryptocurrency Transactions*

MARCO FAZIO

*Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Messina  
marfazio@unime.it*

RICICLAGGIO

LAVADO DE ACTIVOS

MONEY LAUNDERING

### ABSTRACTS

La cospicua espansione delle transazioni in criptovalute pone oggi il problema di un loro utilizzo a scopo di riciclaggio. Tale rischio è stato avvertito sia dal legislatore nazionale sia da quello europeo, come emerge dalla recente introduzione di obblighi di registrazione, adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette in capo a taluni operatori del settore criptovalutario.

Non pare, tuttavia, che l'esigenza di predisporre regole idonee al contenimento dei rischi di riciclaggio per mezzo di criptovalute abbia trovato un'adeguata espressione normativa in occasione delle ultime riforme dei delitti di riciclaggio.

Con il presente contributo si intende indagare sui possibili margini di rilevanza penale delle operazioni di riciclaggio compiute mediante valute virtuali, sugli eventuali limiti applicativi delle vigenti previsioni in materia di riciclaggio e sui presumibili interventi di riforma.

La notable expansión de las transacciones de criptomonedas plantea ahora el problema de su utilización con fines de blanqueo de capitales. Este riesgo ha sido percibido tanto por los legisladores nacionales como por los europeos, como demuestra la reciente introducción de requisitos de registro, diligencia debida y notificación de transacciones sospechosas para determinados operadores de criptomonedas.

No parece, sin embargo, que la necesidad de dotar de normas adecuadas para la contención de los riesgos de blanqueo de capitales mediante criptomonedas haya encontrado una adecuada expresión normativa en las últimas reformas de los delitos de blanqueo de capitales.

El objetivo de este trabajo es analizar la relevancia penal de las operaciones de blanqueo de capitales realizadas mediante criptomonedas, los posibles límites de aplicación de las disposiciones actualmente vigentes en materia de lavado de activos y las presumibles reformas.

The conspicuous expansion of cryptocurrency transactions poses the issue of their usage for money laundering purposes. This risk has been perceived both by domestic and European legislators, as pointed out by the recent introduction of registration, customer due diligence and suspicious transaction reporting duties for certain cryptocurrency operators.

It does not seem, however, that the need to provide adequate rules aimed to containment the risk of money laundering through cryptocurrencies has found adequate regulation in the latest reforms of money laundering

offences.

The purpose of this paper is to investigate the possible margins of criminal relevance of money laundering operations carried out using virtual currencies, the possible limits of application of the current provisions on money laundering, and possible reform measures.

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Le criptovalute nella recente legislazione antiriciclaggio. – 3. Precisazioni metodologiche. – 4. Le valute virtuali come oggetti materiali della fattispecie di *laundering*. – 5. Profili di rilevanza penale di riciclaggio (e illecito impiego) per mezzo di criptovalute. – 6. Il *pasticcio* normativo dell'auto-riciclaggio e i rischi di un "pasticcio" in sede giudiziale per le operazioni in *cryptocurrency*. – 7. Considerazioni conclusive.

## 1.

## Premessa.

Negli ultimi decenni è stato possibile registrare rilevanti processi d'integrazione economica, sociale e culturale su scala mondiale, per effetto dei quali il mondo può essere ormai considerato alla stregua di un unico grande "villaggio globale". A tale riguardo, può osservarsi come il processo di globalizzazione<sup>1</sup> abbia comportato in linea di massima l'abbattimento delle frontiere e l'avvio dell'era dei liberi mercati. Di conseguenza, soprattutto a partire dagli anni '90, il riciclaggio ha acquisito una dimensione transnazionale, in ragione della quale si è sviluppata una crescente sensibilità con riguardo all'esigenza di realizzare una strategia di contrasto coordinata a livello internazionale. L'obbiettivo è ridurre quanto più possibile le zone franche per chi ponga in essere operazioni di *laundering*<sup>2</sup>. Infatti, anche a prescindere dalle ipotesi di vero e proprio *dumping* normativo finalizzato ad attrarre ricchezze di dubbia provenienza in Stati *off-shore*<sup>3</sup>, ogni falla nel sistema dei controlli può rivelarsi sufficiente a vanificarne l'efficacia complessiva. In questo senso, risulta particolarmente eloquente il richiamo ai risultati dell'inchiesta giornalistica internazionale relativa ai *Finicen Files*, fondata su oltre 2.100 rapporti del *Finacial crimes enforcement network*, l'agenzia antiriciclaggio statunitense, nei quali, per il periodo che va dal 2000 al 2017, si fa riferimento a operazioni sospette per oltre 2.000 miliardi di dollari<sup>4</sup>.

Peraltro, la fase storica particolarmente "fortunata" per il fenomeno criminale in parola è stata favorita, oltre che dall'ampliamento dei mercati disponibili per la ripulitura delle utilità di origine delittuosa, altresì dall'introduzione di strumenti tecnologici sempre più raffinati<sup>5</sup>. Non sorprende, dunque, che le elencazioni delle principali tecniche di *laundering* praticate, pur presenti in letteratura<sup>6</sup>, tendano a divenire obsolete con particolare rapidità<sup>7</sup>.

Tra gli strumenti più raffinati di cui è oggi possibile avvalersi per le operazioni di riciclaggio, assumono particolare rilevanza le criptovalute<sup>8</sup>. Rispetto ai mezzi di pagamento anche meno tradizionali, queste ultime presentano peculiarità idonee a mettere in discussione l'efficacia dei presidi *anti-money laundering*. Esse si differenziano dal denaro poiché non postulano la circolazione di un supporto materiale, ma al contempo si allontanano dagli strumenti di pagamento elettronici poiché prescindono dall'intermediazione del sistema

<sup>1</sup> Sui legami tra alcuni dei più gravi degli odierni fenomeni criminali e la globalizzazione, v. PIERGALLINI (2020), pp. 152 ss.

<sup>2</sup> In questo senso, cfr., tra gli altri, ACQUAROLI (2015), p. 904; COSTANZO (2007), p. 344 s.; FLICK (2007), p. 1; FLICK (1992), pp. 1289 ss.; GIUNTA (2011), p. 83.

<sup>3</sup> V. ZANCHETTI (2000), pp. 5 ss., ove si osserva: «le grandi organizzazioni criminali, che si avvalgono di consiglieri esperti nel settore legale e finanziario – veri e propri *mafia-mangers* – cercano in tutto il mondo i punti di "minore resistenza" (...). Se le imprese legittime indirizzano i propri comportamenti verso i paesi a minore rischio, con manovre di vera e propria "elusione penale" (che somigliano davvero molto alle manovre di "elusione fiscale", realizzate sfruttando le differenze fra i vari ordinamenti tributari per diminuire il carico impositivo delle persone fisiche e giuridiche) non si vede perché dovrebbero comportarsi diversamente le imprese criminali, che, dal punto di vista delle capacità di *assessment* di questo tipo di rischio, sono particolarmente preparate». In argomento, cfr., CASSETTA, PAUSELLI, RIZZICA, TONELLO (2014), pp. 5 ss.; GARA, DE FRANCESCHIS, (2015), pp. 5 ss.

<sup>4</sup> Sul punto, v.: ARCIERI, BIANCHETTI (2020); BIONDANI, SISTI (2020).

<sup>5</sup> Sulle opportunità che la globalizzazione dei mercati offre alla criminalità organizzata in generale e al fenomeno del riciclaggio in particolare, si rinvia ampiamente a STILE (2009).

<sup>6</sup> Per un approfondimento sulle principali tecniche di *laundering*, v. DELL'Osso (2017), pp. 33 ss. Di recente, cfr. AA. VV. (2021), pp. 9 ss.

<sup>7</sup> Cfr. CASTALDO e NADDEO (2010), p. 19.

<sup>8</sup> Al riguardo, v. MAIELLO (2018), pp. 5 ss. In argomento, cfr. DALAITI (2021), p. 46, secondo il quale sarebbe «etimologicamente più corretto, o quantomeno opportuno, (...) invece che utilizzare il termine cripto «valuta», parlare, seppur ricorrendo alla lingua inglese, di *crypto asset* o comunque di «rappresentazione di valore digitale». (...) Sul punto si è, infatti, osservato come l'utilizzo del termine «valuta» non appaia corretto, poiché con tale termine si fa riferimento unicamente alla moneta avente corso legale, ovvero quella moneta alla quale lo Stato imprime corso forzoso e che, come noto, non può legittimamente essere rifiutata da un qualunque creditore come strumento di adempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1277 c.c.). Ancora, sotto il profilo della natura giuridica, si è pure detto che le valute legali e le valute virtuali si distinguono nettamente ed il rischio è quello di assimilarle, ponendo l'accento sul termine «valuta» e non sugli attributi «legale» e «virtuale» che, al contrario, differenziano notevolmente i due mezzi di pagamento sia giuridicamente che finanziariamente» (corsivo dell'A.).

bancario e finanziario<sup>9</sup>. Le criptovalute sembrano dunque in grado di coniugare gli aspetti della moneta tradizionale e di quella elettronica più “appetibili” dal punto di vista degli investitori<sup>10</sup>.

Vero è che il ricorso alle criptovalute non garantisce un vero e proprio anonimato, quanto piuttosto uno *pseudonimato*<sup>11</sup>, giacché, come si chiarirà più oltre<sup>12</sup>, attraverso la *distributed ledger technology*, tutte le transazioni in *cryptocurrencies* rimangono memorizzate su un *database* accessibile a tutti gli utenti<sup>13</sup>. Tuttavia, il sistema rende disponibile solo una stringa alfanumerica, riconducibile, ancorché non proprio agevolmente, all’identità “reale” del singolo *user* che abbia compiuto l’operazione<sup>14</sup>.

A ciò si aggiunge che è oggi possibile ricorrere a servizi di c.d. *mixing*, offerti da diversi siti *web*, per mezzo dei quali vengono aggiunte e mescolate transazioni ulteriori rispetto a quella concretamente eseguita, in modo da occultare la cronologia delle disposizioni<sup>15</sup>. Peraltro, il sistema di funzionamento di alcune criptovalute contiene ormai un meccanismo di *mixing* integrato<sup>16</sup>.

Alla luce di quanto sin qui anticipato, si giustifica il crescente interesse suscitato dai rischi di riciclaggio connessi alla diffusione delle criptovalute.

## 2. Le criptovalute nella recente legislazione antiriciclaggio.

Di recente, sia il legislatore nazionale sia quello europeo si sono mostrati consapevoli dei rischi di *laundering* correlati all’utilizzo delle valute virtuali. In questo senso, possono anzitutto richiamarsi le importanti modifiche apportate nell’ultimo lustro al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio<sup>17</sup>.

A tale riguardo, assume rilievo l’introduzione di obblighi di registrazione, adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette, presidiati da sanzioni amministrative e penali<sup>18</sup>, nei confronti di taluni operatori del settore criptovalutario. In questo senso, risulta meritevole di menzione in primo luogo il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della c.d. IV direttiva antiriciclaggio (dir. 2015/849/UE)<sup>19</sup>.

Per vero, la IV direttiva, pur provvedendo all’aggiornamento e alla razionalizzazione della disciplina preventiva sui controlli antiriciclaggio delle operazioni finanziarie, non aveva introdotto alcuna novità con riferimento alle transazioni in criptovalute. Sotto questo profilo, essa tradiva un approccio anacronistico rispetto al tema del cybericiclaggio<sup>20</sup>, tanto più ove si consideri che già dal 2012 la BCE e il FATF-GAFI avevano allertato le istituzioni dell’Unione sui possibili rischi correlati all’utilizzo delle valute virtuali<sup>21</sup>. Ciò determinò l’adozione, in tempi relativamente brevi, di una nuova direttiva, oltre che, ancora prima, una fuga in avanti di alcuni legislatori nazionali, tra i quali, come anticipato, quello italiano.

In particolare – a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – all’art. 1, comma 2, lett. *gg*), d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è stata introdotta una prima definizione di valuta virtuale, rispetto alla quale venivano parimenti individuati alla lett. *ff*)

<sup>9</sup> Cfr. PICOTTI (2018), pp. 598 ss.

<sup>10</sup> In questo senso, CROCE (2021), p. 129.

<sup>11</sup> In questo senso, v. NADDEO (2019), pp. 100 s.

<sup>12</sup> Sul punto, cfr. *infra*, § 3.

<sup>13</sup> V. CONSULICH (2022), p. 153.

<sup>14</sup> Cfr. LA ROCCA (2015), p. 209.

<sup>15</sup> In questo senso, cfr. ACCINNI (2020), pp. 213 ss.; CROCE (2021), p. 139.

<sup>16</sup> V. VADALÀ (2020a), p. 398.

<sup>17</sup> In argomento, v. FLICK (2007), p. 11; LONGOBARDO (2010), pp. 230 ss.; SOLDI (2011), pp. 507 ss. Di recente, cfr. DE FLAMMINEIS (2021), pp. 43 ss.; nonché SICIGNANO (2021), pp. 139 ss.

<sup>18</sup> In tema di responsabilità penale e amministrativa derivante dalla violazione degli obblighi antiriciclaggio previsti in capo agli operatori del mercato criptovalutario, cfr. GIUCA (2021), pp. 158 ss.; SICIGNANO (2020b), pp. 151 ss.

<sup>19</sup> Per approfondimenti sulle novità in materia di prevenzione del riciclaggio introdotte dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, cfr. DI VIZIO (2019), pp. 30 ss.; GAMBOGI (2018), pp. 524 ss.; ROSSI (2018), pp. 25 ss.

<sup>20</sup> In questo senso, v. INGRAO (2019), pp. 150 ss.

<sup>21</sup> Cfr. ACCINNI (2020), pp. 221 ss. Per un approfondimento sugli strumenti dai quali emerge la considerazione riservata, sul piano del diritto internazionale, sovranazionale e comparato, alle criptovalute già negli anni immediatamente precedenti all’adozione della IV direttiva, v. LA ROCCA (2015), pp. 201 ss.



i «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» (i c.d. *exchangers*), quali nuovi destinatari degli obblighi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il *deficit* ravvisabile nella disciplina europea con riferimento al rischio rappresentato dal riciclaggio per criptovalute veniva ben presto superato con l'adozione della quinta direttiva antiriciclaggio (dir. 2018/843/UE), che ha trovato attuazione in Italia con l'emanazione del d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

In quest'occasione la definizione di valuta virtuale introdotta nel 2017 è stata in parte modificata. Secondo la nuova enunciazione, è valuta virtuale «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d'investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». È stata inoltre emendata la definizione degli *exchangers*<sup>22</sup> e a questi sono stati affiancati, tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, i prestatori di servizi di portafoglio digitale<sup>23</sup>, ossia i c.d. *wallet providers*.

Tuttavia, di recente, l'art. 1, comma 1, lett. *d*), d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della dir. 2019/713/UE, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto una ulteriore definizione, agli effetti della legge penale, di «valuta virtuale»<sup>24</sup>. Quest'ultima, pur riecheggiando quella contenuta nella disciplina antiriciclaggio, dalla stessa si differenzia sotto taluni rilevanti profili<sup>25</sup>, non privi di criticità con riguardo alla materia qui in esame, su cui ci si soffermerà più oltre<sup>26</sup>.

Tornando, per il momento, alle ultime riforme che hanno interessato la disciplina antiriciclaggio, può osservarsi come l'obiettivo perseguito sia quello di prevenire un utilizzo indebito a scopo criminale delle operazioni in criptovaluta, con il quale si approfitti impropriamente della riservatezza che connota tali transazioni<sup>27</sup>. Peraltro sembra che l'adozione di questi strumenti normativi stia iniziando a produrre i primi, per quanto ancora timidi<sup>28</sup>, risultati.

Nella stessa materia, di recente, in particolare con la direttiva 2018/1673/UE sulla «lotta al riciclaggio mediante il diritto penale», le istituzioni dell'Unione hanno inaugurato altresì una direttrice d'intervento repressivo, che va a completare il sistema normativo a vocazione preventiva sedimentatosi negli ultimi trent'anni.

D'altronde, nonostante la riluttanza tradizionalmente manifestata dai singoli Stati membri in relazione all'esercizio del magistero punitivo penale da parte dell'Unione, a partire dal Trattato di Lisbona l'inevitabile erosione del principio di riserva di legge statale ha trovato espressione nell'art. 83.1 TFUE<sup>29</sup>, che include il riciclaggio tra le «sfere di

<sup>22</sup> L'art. 1, comma 2, lett. *ff*), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *f*), d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – definisce ora prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute».

<sup>23</sup> Ai sensi del nuovo art. 1, comma 2, lett. *ff-bis*), rientra in tale categoria «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

<sup>24</sup> «Agli effetti della legge penale si intende per: (...) *d*) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

<sup>25</sup> Cfr. CIRIOLO e LA ROSA (2022), pp. 6 ss., i quali evidenziano, inoltre, come la vaghezza e la collocazione della norma definitoria contraddirebbero i principi di tassatività e di riserva di codice. Rilievi analoghi in BERNARDONI (2022), ove si osserva, però, che «trattandosi di definizioni piuttosto articolate, la scelta di non inserirle nel codice penale sembra rispondere all'esigenza di non appesantire quest'ultimo in modo eccessivo».

<sup>26</sup> A tale riguardo, v. § *infra*, 6.

<sup>27</sup> Cfr. ZARAGOZA TEJADA (2019), p. 9.

<sup>28</sup> A tal proposito, v. il Rapporto annuale per il 2019, n. 12 - 2020 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, disponibile sul sito *uif.bancaditalia.it*, p. 22, dal quale si apprende che il contributo segnaletico dei nuovi soggetti obbligati rimane piuttosto contenuto rispetto a quello fornito dagli operatori finanziari: «[I]e segnalazioni della specie sono state inviate principalmente da banche e Poste (84,4%). Seguono gli istituti di moneta elettronica (9,8%), operatori che prestano attività di cambio di valute virtuali (2,7%), istituti di pagamento (2,2%) e altre tipologie di segnalanti (0,8%)».

<sup>29</sup> Sul punto, v. DE VERO (2010), pp. 17 ss., al quale si rinvia altresì per la ricostruzione dell'evoluzione dei rapporti tra il principio di riserva di legge e gli obblighi di incriminazione di diritto europeo. In tema di produzione di effetti penali negli ordinamenti nazionali già in epoca anteriore al Trattato di Lisbona, v., per tutti, PANEBIANCO (2007), pp. 59 ss.

criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transazionale», per le quali il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni<sup>30</sup>.

La dir. 2018/1673/UE avrebbe dovuto trovare attuazione negli Stati membri<sup>31</sup> entro il 3 dicembre 2020. In ragione della violazione del termine indicato, il 3 febbraio 2021 la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Con l. 22 aprile 2021, n. 53, il Parlamento italiano ha così attribuito al Governo una delega sostanzialmente in bianco per l'attuazione della fonte europea, nell'esercizio della quale è stato emanato il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195<sup>32</sup>. Le modifiche introdotte dal legislatore delegato non risultano particolarmente dirompenti e si traducono in alcuni puntuali interventi sui delitti di *laundering*, oltre che sulla fattispecie di ricettazione, nella quale erano già sussumibili alcuni fatti ricompresi nei «reati di riciclaggio» individuati nell'art. 3 dir. 2018/1673/UE<sup>33</sup>. La scelta di limitare l'intervento a precise modifiche di dettaglio riposa sull'assunto che l'ordinamento nazionale fosse già largamente conforme alle prescrizioni europee<sup>34</sup>.

L'esigenza di predisporre regole idonee al contenimento dei rischi di riciclaggio per mezzo di criptovalute, che ha trovato espressione nella quinta direttiva, non pare essere penetrata con lo stesso rigore in quella «sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale».

Infatti, benché il *considerando* (6) della direttiva *de qua* menzioni i rischi connessi all'uso delle valute virtuali, nell'articolato non viene mai fatto espresso riferimento a condotte di riciclaggio che si avvalgano di siffatti strumenti<sup>35</sup>. Peraltro neanche il legislatore delegato italiano, fermo nella sua volontà di eseguire un recepimento *minimal* della disciplina europea, ha ritenuto di introdurre novità su quest'aspetto. Inascoltate, dunque, sono rimaste le sollecitazioni in tal senso espresse dalla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in occasione del parere favorevole sul testo predisposto dal Governo<sup>36</sup>.

Appare pertanto interessante verificare nel prosieguo se, rispetto alle preoccupazioni destinate dal fenomeno del *cyber-laundering* per mezzo di criptovalute, sia possibile rintracciare un antidoto adeguato nelle norme incriminatrici di cui agli artt. 648-*bis* ss. c.p.

### 3.

#### Precisazioni metodologiche.

Il tema del ricorso alle criptovalute nel *cyberlaundering* può essere affrontato interrogandosi, in primo luogo, sulla possibilità di ricondurre le *cryptocurrencies* nell'oggetto materiale dei delitti di riciclaggio, anche se già l'ampiezza della formula utilizzata negli artt. 648-*bis*-648-*ter*.1 c.p. pare anticipare, in una certa misura, l'esito positivo dell'indagine<sup>37</sup>. La *littera legis*, infatti, a seguito della riforma del 1990 non fa più riferimento a denaro e valori, bensì al denaro, beni o altre utilità, in una logica caratterizzata dall'onnicomprendività<sup>38</sup>.

<sup>30</sup> In argomento, cfr. GRASSO (2011), pp. 2307 ss.; SICURELLA (2011), pp. 87 ss.

<sup>31</sup> È previsto, per vero, che la direttiva non vincoli né la Danimarca né l'Irlanda, oltre che ovviamente il Regno Unito. Cfr., in tal senso, rispettivamente i *considerando* nn. 24 e 23 dir. 2018/1673/UE.

<sup>32</sup> La Relazione illustrativa allo schema di decreto può essere consultata sul sito [www.camera.it](http://www.camera.it). In argomento, cfr. BELLAGAMBA (2021); BELLAGAMBA (2022), pp. 445 ss.; GIUNTA (2021), pp. 1 ss.; PESTELLI (2021).

<sup>33</sup> Il riferimento è all'art. 3.1, lett. c), dir. 2018/1673/UE. Nella disposizione citata non vi è tuttavia traccia del dolo specifico, invece previsto *ex art.* 648 c.p. Dal momento che lo schema di decreto non incide su questo aspetto della ricettazione, potrebbe ravvisarsi un inadempimento dello Stato italiano nell'attuazione della direttiva anche dopo la riforma, poiché la punibilità della condotta in parola resterebbe sottoposta alla ricorrenza di un elemento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla norma "minima" europea.

<sup>34</sup> In questo senso, cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 4.

<sup>35</sup> Cfr. VADALÀ (2020b), a tal proposito osserva: «L'unica allusione, ma assolutamente indiretta, riguarda la previsione di una circostanza aggravante del delitto di riciclaggio che sia commesso nell'esercizio dell'attività professionale di un "soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849", da intendersi, dopo le modifiche introdotte dalla V direttiva, come comprendente anche i prestatori di servizi di valute virtuali». Rilievi in parte diversi in DALAITI (2021), p. 46.

<sup>36</sup> Nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della dir. 2018/1673/UE, la II Commissione Giustizia ha osservato: «si valuti l'opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle criptovalute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento». Gli atti dell'esame in Commissione sono consultabili sul sito [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>37</sup> A tal proposito, si è osservato: «partendo difatti dalla considerazione basilare per cui la categoria di "beni" include tanto la *species* di beni materiali quanto quella di beni immateriali, ben potranno anche le cripto valute costituire oggetto materiale del reato, potendosi in ogni caso annoverarle in via residuale sotto il più ampio concetto di "utilità"». Così: STURZO (2018), p. 24.

<sup>38</sup> In argomento, cfr. COLOMBO (1990), p. 84; GIORDANENGO (2016), pp. 609 s.; LONGOBARDO (2010), p. 249; PECORELLA (1991), p. 1227;

Tuttavia, si tende a ritenere che l'oggetto materiale, quantomeno delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio – tipicamente incentrate sul momento dell'interruzione del *paper trail* dei proventi illeciti in vista della reimmissione nell'economia legale – debba risultare, per un verso, tracciabile nella sua origine delittuosa e, per altro verso, idoneo a formare oggetto di ulteriori operazioni<sup>39</sup>.

Una simile opzione ermeneutica è coerente con il canone dell'offensività. Infatti, – avuto riguardo al disvalore oggettivo d'evento dei fatti *de quibus*, che pare interessare in particolare i beni giuridici dell'ordine economico e dell'amministrazione della giustizia<sup>40</sup> – solo entità suscettibili di circolazione nel mercato potrebbero rilevare quali oggetti di tali condotte delittuose; con la precisazione che questi, a seguito del perfezionamento dell'illecito, non dovranno necessariamente risultare effettivamente ripuliti, essendo sufficiente che ne sia stata mascherata o quantomeno reso difficoltoso l'accertamento della loro provenienza<sup>41</sup>.

Pertanto, una volta appurata la riconducibilità delle valute virtuali tra gli oggetti materiali di cui agli artt. 648-*bis* ss. c.p., occorrerà comprendere se operazioni di *laundering* che di queste si avvalgano siano inquadrabili negli schemi di tipicità dei reati in esame.

## 4. Le valute virtuali come oggetti materiali della fattispecie di *laundering*.

Procedendo con ordine, è opportuno interrogarsi in primo luogo sulla possibile sussunzione delle criptovalute nella nozione di denaro di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Invero, tale opzione classificatoria non convince, dal momento che con il termine «denaro» il legislatore intende evidentemente fare riferimento alla moneta avente corso legale<sup>42</sup>. In linea di principio, infatti, si tende a escludere che a tale nozione possano ricondursi valute create da privati, siano esse virtuali o reali<sup>43</sup>. A tal proposito, con particolare riguardo alle criptovalute, può osservarsi come le stesse, da un lato, non siano emesse su decisione di autorità monetarie, quali le banche centrali<sup>44</sup>, e, dall'altro, non siano soggette a penetranti controlli statuali<sup>45</sup>.

In particolare, il «sistema» *Bitcoin*, creazione di fine anni 2000 del misterioso e ormai leggendario Satoshi Nakamoto, rappresenta il più celebre approdo di un movimento di democratizzazione finanziaria. L'obiettivo perseguito si sostanzia nell'opposizione alla tirannia della sorveglianza e, dunque, nella creazione di un mercato davvero libero per i singoli operatori<sup>46</sup>. In quello che lo stesso Satoshi Nakamoto definisce un «*consensus mechanism*»<sup>47</sup>, i *bitcoin* costituirebbero, diversamente dal denaro in senso proprio, uno strumento di pagamento utilizzabile solo nella misura in cui lo stesso sia accettato dalla controparte contrattuale, in un'ottica di massima promozione dell'autonomia privata<sup>48</sup>.

Pertanto, nonostante nella prassi le criptovalute siano utilizzabili in misura crescente come

ZANCHETTI (1997), p. 396.

<sup>39</sup> Cfr. DELL'OSSO (2017), p. 113.

<sup>40</sup> In argomento, cfr. FAZIO (2020), pp. 6 ss.

<sup>41</sup> In questo senso, PAGLIARO (2003), p. 509. Di conseguenza, secondo ANGELINI (2008), p. 118, non potrebbero, per esempio, costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio le prestazioni personali, che rilevano invece quali utilità nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. *Contra*: MANTOVANI (2018), pp. 294 s.

<sup>42</sup> In questo senso, cfr. DALAITI (2021), p. 39.; POMES (2019), pp. 169 s.

<sup>43</sup> MOLITERNI (2019), p. 189.

<sup>44</sup> Sul punto, v. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (2020), p. 81, il quale rileva come, infatti, la creazione di nuova valuta virtuale «viene determinada mediante una rutina matemática preestablecida de acuerdo a un calendario prefijado».

<sup>45</sup> In questo senso, cfr.: ACCINNI, (2018), pp. 2 s.; PICOTTI (2018), p. 599; SIMONCINI (2015), p. 905.

<sup>46</sup> Cfr. SICIGNANO (2020a), p. 11; STURZO (2018), p. 20. Al riguardo, com'è stato osservato da ACCINNI (2020), p. 211, «[n]el momento in cui un soggetto effettua un'operazione in BitCoin, (...) la "fattibilità" dell'operazione non viene certificata da un ente terzo (ad es. una Banca), bensì dagli altri utenti della *blockchain*». Sul punto, v. anche RUCCIA (2019), p. 221, ove si ricorda che i fautori di «un sistema di navigazione nella rete avulso da qualsiasi forma di controllo pubblico e, più in generale da qualsiasi forma di ingerenza statale (...) ritenevano, infatti, che le procedure c.d. *peer to peer* permettessero di raggiungere dei livelli di democratizzazione dei mercati suscettibili finanche di destabilizzare il monopolio pubblico sul controllo di questi ultimi».

<sup>47</sup> NAKAMOTO (2008), p. 9.

<sup>48</sup> Per vero, «[i]l mito della magnifica e progressiva disintermediazione che sostiene da sempre alcune letture della espansione dell'esperienza delle valute virtuali, alla prova dei fatti, risulta assai enfatizzato e grandemente contenuto dall'incremento dei poliedrici e remunerati servizi connessi al loro utilizzo, promessi ed offerti da soggetti non necessariamente provvisti di requisiti patrimoniali tali da assicurare l'adempimento degli obblighi assunti e la garanzia delle risorse amministrare; mantenute, non di rado sotto il controllo esclusivo e ben retribuito del professionista "virtuale", con buona pace della promessa sovranità diretta e riservata dei depositanti e/o clienti»: così, DI VIZIO (2019), p. 3.

mezzi di pagamento<sup>49</sup>, a causa del mancato riconoscimento legale del loro valore liberatorio non pare che esse siano ad oggi in grado di garantire l'assolvimento di una delle principali funzioni della moneta: quella di strumento di pagamento<sup>50</sup>. A tale proposito, occorre però tenere presente che dal 2021 El Salvador ha accordato corso legale ai *bitcoin*, che affiancano ormai il dollaro statunitense come valuta nazionale del Paese<sup>51</sup>, nonostante gli ammonimenti del Fondo Monetario Internazionale, che ha sollecitato la rimozione dello *status* riconosciuto alla valuta virtuale in questione<sup>52</sup>.

Ad ogni modo, soprattutto se si prescinde dalla recente emersione di c.d. *stablecoin*<sup>53</sup>, le valute virtuali più utilizzate non sembrano in grado di assolvere neppure le altre due funzioni proprie della moneta, ossia di unità di conto e di riserva di valore<sup>54</sup>. L'assunto trova conferma nella volatilità che caratterizza le principali criptovalute, il cui valore, a dispetto di alcuni accorgimenti tecnici adottati<sup>55</sup>, risulta normalmente esposto ad ampie e continue fluttuazioni<sup>56</sup>.

Esclusa la riconducibilità delle criptovalute alla nozione di «denaro», bisogna chiedersi se queste costituiscano «beni» ai sensi degli artt. 648-*bis* ss. c.p. Infatti, secondo un'opinione, che ha avuto eco in alcune pronunce civili e amministrative, le criptovalute andrebbero considerate beni ai sensi dell'art. 810 c.c., potendo rilevare come oggetto di diritti soggettivi<sup>57</sup>.

Questa impostazione è stata sottoposta a varie critiche. A tale proposito, è stato invocato il principio di stretta tipicità, per il quale ogni diritto su un bene, anche immateriale, esisterebbe solo in quanto espressamente riconosciuto da una norma, che in questo caso non sarebbe rintracciabile<sup>58</sup>. Con specifico riferimento ai *bitcoin*, si è escluso che si tratti di beni immateriali anche perché essi, più che una creazione dell'ingegno umano, costituirebbero «una mera entità virtuale rilasciata automaticamente da un protocollo»<sup>59</sup>.

Infatti, il procedimento dal quale traggono origine i *bitcoin*, nonché la maggior parte delle criptovalute, si fonda sulla tecnologia della c.d. *blockchain*. A tal proposito, può osservarsi come il termine *crypto* sia indicativo tanto della segretezza quanto della sicurezza che caratterizzano le criptovalute<sup>60</sup>. In particolare, la *blockchain* è costituita da una catena di blocchi, ciascuno dei quali reca gli estremi della singola transazione eseguita. Ogni nuovo blocco si lega a quello precedente: in questo modo l'operazione viene memorizzata sul c.d. «Libro Mastro Digitale Distribuito» (o «*Distributed Ledger*»)<sup>61</sup>. Da questo momento essa è immutabile e concorre alla convalida dell'intera catena delle transazioni<sup>62</sup>.

Ciascun blocco è crittografato mediante un sistema di chiavi asimmetriche. A ogni utente, infatti, fanno capo una chiave pubblica, che non contiene nessuna informazione personale, e una privata, conosciuta solo dal titolare. Il funzionamento è dunque simile a quello di un conto corrente, ma, in un'ottica di democratizzazione e disintermediazione, si pone fuori dal

<sup>49</sup> Le criptovalute erano state già qualificate come strumento di pagamento da C.G.U.E., sez. V, 22 ottobre 2015, in causa C-264/14, in *curia.europa.eu/juris*, pronunciatisi sull'applicabilità dell'IIVA sui servizi di cambio tra valute virtuali e moneta a corso legale.

<sup>50</sup> Rilevi analoghi, recentemente, in CONSULICH (2022), p. 154.

<sup>51</sup> Al riguardo, v. ROCIOLA (2021).

<sup>52</sup> In questo senso, v. IMF EXECUTIVE BOARD Concludes 2021 Article IV Consultation with El Salvador, 25.1.2022, che può essere consultato sul sito *imf.org*. In particolare, secondo l'*Executive Board*, «*there are large risks associated with the use of Bitcoin on financial stability, financial integrity, and consumer protection, as well as the associated fiscal contingent liabilities*».

<sup>53</sup> A tale proposito, v. BULLMANN, KLEMM, PINNA (2019), p. 9, ove le *stablecoin* sono definite come unità digitali di valore, fondate su un insieme di strumenti di stabilizzazione, in modo da ridurre le fluttuazioni in rapporto a una valuta o a un paniere di valute. In argomento, cfr. CIRAOLO e LA ROSA (2022), p. 5, ove si fa riferimento alla «recente proposta di Regolamento sui mercati delle cripto-attività (c.d. MiCAR), che (...) aspira a disciplinare anche quei *crypto-assets* idonei ad assolvere le funzioni di mezzo di pagamento per l'acquisto di beni e servizi (c.d. *stablecoins*), in virtù di un valore stabile garantito dall'ancoraggio ad un paniere di valute e/o di attività (c.d. *asset-referenced tokens*), ovvero ad un'unica moneta fiduciaria (c.d. *e-money tokens*)».

<sup>54</sup> Cfr. MASTROPAOLO (2019), p. 235.

<sup>55</sup> In questo senso, com'è stato osservato da ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (2020), pp. 81 s., proprio lo scopo di evitarne l'inflazione potrebbe stare alla base della scelta di rilasciare «*note de bitcoins*» progressivamente più ridotti, in modo da raggiungere verosimilmente solo intorno alla metà del prossimo secolo il limite massimo dei 21 milioni. Sul punto, cfr. DALAITI (2021), p. 40.

<sup>56</sup> Cfr. CONSULICH (2022), p. 154; DI VIZIO (2019), p. 24.

<sup>57</sup> V. Trib. Firenze, sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18, in *Diritto di internet*, 2019, n. 2, pp. 337 ss., con nota di KROGH. L'orientamento è stato successivamente richiamato nella sentenza T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 27 gennaio 2020, n. 1077, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

<sup>58</sup> Cfr. DI VIZIO (2018), p. 44.

<sup>59</sup> Così: SICIGNANO (2019), p. 122.

<sup>60</sup> Cfr. DALAITI (2021), p. 39.

<sup>61</sup> Sul punto, v. la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti di cui all'art. 8-ter, comma 1, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, l. 11 febbraio 2019, n. 12: «Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».

<sup>62</sup> GARAVAGLIA (2019), pp. 164 ss.



sistema bancario convenzionale<sup>63</sup>. Grazie alla crittografia, si è così costruita una piattaforma di pagamenti digitali sicura, nell'ambito della quale le parti possono riporre la propria fiducia nella non modificabilità delle operazioni eseguite, senza più bisogno di un soggetto terzo, che le garantisca in cambio di spese di commissione<sup>64</sup>.

Tale meccanismo si avvale generalmente dell'opera di utenti "validatori": i *miners*. In particolare, nella catena delle transazioni, il singolo blocco viene decrittato mediante la risoluzione di complessi calcoli matematici proprio dai *miners*. Questi vengono incentivati allo svolgimento di tale attività con una remunerazione in nuova valuta virtuale, originata direttamente dal sistema e, dunque, senza costi aggiuntivi per le parti coinvolte nel singolo trasferimento in criptovaluta<sup>65</sup>.

In un siffatto procedimento risulta tutt'altro che agevole isolare un bene immateriale sul quale insisterebbero i diritti del disponente<sup>66</sup>.

Sembra pertanto preferibile ricondurre le criptovalute alla categoria delle «altre utilità», l'ultima ampia *species* degli oggetti materiali rilevanti ai sensi degli artt. 648-*bis* ss. c.p. Non pare dunque che debba accordarsi rilevanza alle opinioni di chi sostiene che le valute virtuali rappresentino nulla di più che una bolla speculativa, che esporrebbe gli internauti più a rischi futuri<sup>67</sup> che alla possibilità di ricavare una qualche utilità<sup>68</sup>. Quand'anche, infatti, le valute virtuali si rivelassero in futuro «il secondo schema di Ponzi più grande della storia»<sup>69</sup>, per la loro riconducibilità alle «altre utilità» di cui agli artt. 648-*bis* ss. c.p. è sufficiente che esse presentino un minimo valore economicamente apprezzabile e costituiscano pertanto un vantaggio comunque derivante dalla commissione del delitto presupposto<sup>70</sup>. In questo senso, è appena il caso di richiamare i possibili utilizzi delle valute virtuali come mezzi di scambio, oltre che per finalità d'investimento.

Giunti a questa prima conclusione, si è per ora risposto positivamente soltanto al primo dei quesiti rilevanti per stabilire se sia predicabile la configurabilità di un cybericiclaggio che abbia a oggetto *cryptocurrencies*; rimane, infatti, ancora irrisolta la questione della corrispondenza delle operazioni di *laundering* su valute virtuali allo schema tipico dei reati di riciclaggio.

## 5. Profili di rilevanza penale di riciclaggio (e illecito impiego) per mezzo di criptovalute.

Come anticipato<sup>71</sup>, la circostanza che le valute virtuali possano assurgere (quantomeno) a «altre utilità» non è sufficiente a convincere della rilevanza penale di fatti di cybericiclaggio eseguiti con l'ausilio di questi particolari strumenti. In particolare, occorre ancora vagliare l'attitudine offensiva di simili condotte.

<sup>63</sup> V., in tal senso, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (2020), p. 82.

<sup>64</sup> In questo senso, v. NAKAMOTO (2008), pp. 1 ss.

<sup>65</sup> In argomento, cfr.: ACCINNI (2020), pp. 211 ss.; AMATO e FANTACCI (2016), p. 16; INGRAO (2019), p. 149; PICOTTI (2018), pp. 599 ss. Sul punto, v. altresì GARAVAGLIA (2019), pp. 166 ss., ove si osserva: «Per evitare l'azione fraudolenta di un nodo in malafede è necessario complicare il processo di validazione. Ogni nodo intenzionato a validare deve dimostrare di avere risolto anche un puzzle crittografico associato al blocco di transazioni. Il cripto-enigma pone in competizione tutti i nodi, per la soluzione del quale ognuno mette a disposizione la propria potenza/capacità di calcolo. Solo il primo nodo che risolve il puzzle avrà diritto di validare l'insieme di transazioni racchiuse in un blocco, presentando la c.d. "Proof-of-Work" (ossia la soluzione del puzzle) e ricevendo in cambio una ricompensa in criptovaluta. (...) Una volta che la Proof-of-Work presentata dal nodo vincitore viene ricevuta dagli altri nodi, questi possono rapidamente appurarne l'esattezza ed esprimere il loro consenso aggiungendo il blocco validato alla catena ed iniziando a creare il blocco successivo. (...) Su una rete *peer-to-peer* di entità che non si conoscono fra di loro e che accedono al *Distributed Ledger* in modalità *permissionless*, questa attività (...) viene chiamata "Mining" e rappresenta un possibile modo per raggiungere quella fiducia che, in assenza di un'autorità centrale, deve essere comunque conseguita, al fine di poter considerare valida la storia delle transazioni sulla *Blockchain*».

<sup>66</sup> *Contra*: MASTROPAOLO (2019), p. 236, secondo il quale la definizione di valute virtuali accolta nella c.d. quinta direttiva antiriciclaggio costituirebbe «chiaramente una soluzione intermedia che propende per una definizione delle valute virtuali come "beni" di valore (e non beni di consumo)». Nella letteratura straniera, le valute virtuali sono state qualificate come beni immateriali da ZARAGOZA TEJADA (2019), pp. 4 ss.

<sup>67</sup> In realtà, come evidenzia la cronaca recente, i rischi ai quali sarebbero esposti i titolari di valute virtuali non si possono più considerare meramente ipotetici. Sul punto, cfr.: GAGLIARDUCCI (2018); R. MEGGIATO (2014); B. SIMONETTA (2020).

<sup>68</sup> Sul punto si rinvia, anche per gli ampi richiami, a SICIGNANO (2019), pp. 126 ss.

<sup>69</sup> V., in questo senso, SIMONCELLI (2014). «[E]l bitcoin tiene todos los elementos para ser considerado como una genial estafa piramidal informática». Così, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (2020), pp. 100 ss., ove si sottolinea come la tecnologia sulla quale si basa la criptovaluta gli abbia permesso di superare i punti deboli di questa tipologia di sistema di inganno e, in particolare, la breve o comunque media ampiezza raggiunta in passato dalle "piramidi" prima di subire un brusco tracollo.

<sup>70</sup> Cfr.: CROCE (2021), p. 138; GIUCA (2021), pp. 153 ss.; POMES (2019), p. 170; SICIGNANO (2019), p. 128.

<sup>71</sup> Al riguardo, v. *supra*, § 3.



In dottrina è accreditata la tesi secondo la quale le caratteristiche inerenti al funzionamento delle criptovalute ne rilevarebbero l'ontologica capacità dissimulativa. A tali conclusioni si perviene avuto riguardo, oltre che al già menzionato pseudonimato garantito dalla *blockchain*<sup>72</sup>, agli espedienti che spesso assistono queste operazioni, che permettono di imputare un dato atto di disposizione a una pluralità di *account*, di stratificare transazioni fittizie, di celare il proprio indirizzo IP<sup>73</sup>. A ciò si aggiunga che questa particolare forma di *cyberlaundering* comporta sovente il transito di capitali da luoghi sottoposti a giurisdizioni differenti<sup>74</sup>, rendendo concrete le difficoltà di accertamento di simili operazioni. Di recente, a favore della configurabilità del riciclaggio per criptovalute sembra orientarsi, ancorché implicitamente, anche un provvedimento reso dal giudice nomofilattico nell'ambito di un giudizio cautelare<sup>75</sup>.

Tuttavia, secondo una parte della dottrina, gli argomenti invocati non sarebbero sufficienti a suffragare la necessaria attitudine offensiva del ricorso alle *criptocurrencies*. In questo senso, è stata valorizzata la differenza tra riciclaggio digitale *strumentale* e riciclaggio digitale *integrale*<sup>76</sup>. Brevemente: mentre con il primo ci si avvale delle infrastrutture tecnologiche per la gestione di alcune delle fasi in cui il procedimento riciclatorio si sostanzia, la peculiarità del secondo consiste invece nella circostanza che tutte le operazioni avvengono su proventi che si presentano allo stato digitale sin dalla propria origine delittuosa<sup>77</sup>.

A tal proposito, qualcuno ha osservato come il riciclaggio mediante criptovaluta, con particolare riferimento a *Bitcoin*, che ne è l'esempio più ricorrente, sia in grado di ostacolare l'origine delittuosa dei proventi solo nelle ipotesi di riciclaggio digitale *strumentale*<sup>78</sup>. Infatti, nel momento in cui tramite proventi da reato realizzati "offline" vengano acquistati *bitcoin*, sarà assicurato l'effetto decettivo, venendo meno il legame dell'utilità sostituita con il relativo *predicte crime*<sup>79</sup>. Questo varrà a maggior ragione nell'ipotesi in cui il riciclatore si sia rivolto a un qualsiasi privato in possesso di criptovalute piuttosto che a un *exchanger*, poiché quest'ultimo dal 2017 è sottoposto, com'è stato già precisato<sup>80</sup>, agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio, tra i quali, in particolar modo, quelli di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette alle competenti autorità d'informazione finanziaria<sup>81</sup>.

Secondo la stessa dottrina, la questione si porrebbe in termini differenti nelle ipotesi di riciclaggio digitale *integrale*, poiché ogni operazione sarebbe in tal caso tracciata, proprio sulla base del funzionamento della *blockchain*, grazie alla quale le transazioni in criptovalute vengono registrate su un *database* pubblico, non suscettibile di modificazioni<sup>82</sup>. Peraltro nel momento in cui la valuta virtuale viene scambiata da un *exchanger* in una moneta avente corso legale (o anche – a seguito dell'attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio, intervenuta con d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – in altra valuta virtuale), il disponente deve essere identificato dal cambiavalute e, da questo momento, sarà possibile risalire ai singoli trasferimenti, fino alla fonte illecita (*online*) del provento<sup>83</sup>. Neppure, poi, l'anonimato delle operazioni in *cryptocurrency* costituirebbe un argomento adeguato a favore della capacità decettiva del *cyberlaundering* digitale *integrale*<sup>84</sup>, rappresentando esso «più una leggenda che una realtà»<sup>85</sup>.

Tale ricostruzione può essere criticata sotto vari profili.

In primo luogo, si può osservare che, quand'anche si escludesse l'operatività dell'art. 648-bis c.p. in relazione alle operazioni di *laundering* digitale *integrale*, perché prive di capacità dissimulativa, da ciò non discenderebbe necessariamente l'irrilevanza penale delle fattispecie

<sup>72</sup> «Quest'ultimo, ancorché superabile, individuando l'identità a cui riferire il nickname/indirizzo al quale è collegato il *wallet* mediante cui vengono movimentate le valute, è certamente idoneo ad "ostacolare" la riconduzione dell'utilità al reato fonte e specificatamente all'identità del suo autore, schermabile di per sé grazie alla dissociazione operabile tra identità reale e identità digitale riferibile al nickname». Così, VADALÀ (2021), p. 2228.

<sup>73</sup> In questo senso, cfr.: CROCE (2021), p. 137; DI VIZIO (2018), p. 57; PICOTTI (2018), pp. 604 ss.; POMES (2019), p. 170; STURZO (2018), pp. 23 ss. Al riguardo, v. anche NADDEO (2019), p. 106. Quest'ultimo ritiene tali tecniche «immediatamente riconducibil[i] alla nota modale che contraddistingue la struttura del riciclaggio» (corsivo dell'A).

<sup>74</sup> Cfr. DI VIZIO (2018), p. 57.

<sup>75</sup> Cfr. Cass., sez. II, 25 settembre 2020, n. 26807, in *Diritto di internet*, 2021, n. 1, pp. 145 ss., con note di D'AGOSTINO e di GIORDANO.

<sup>76</sup> Su questa distinzione, cfr. SIMONCINI (2015), pp. 900 ss.; VADALÀ (2020a), p. 408.

<sup>77</sup> V. SIMONCINI (2015), pp. 900 ss.

<sup>78</sup> Cfr. SICIGNANO (2019), p. 136.

<sup>79</sup> Cfr. SICIGNANO (2020a), p. 17.

<sup>80</sup> Al riguardo, v. *supra*, § 2.

<sup>81</sup> V. SICIGNANO (2019), pp. 136 s.

<sup>82</sup> Cfr. SICIGNANO (2019), pp. 138 ss.

<sup>83</sup> Cfr. MAIELLO (2018), p. 6.

<sup>84</sup> Cfr. SICIGNANO (2019), p. 150.

<sup>85</sup> Cfr. SICIGNANO (2020a), p. 11.

in esame. Si ritiene, infatti, che il delitto di illecito impiego di cui all'art. 648-ter c.p. ricomprenda tutte le condotte riciclatorie che, poiché inidonee ad ostacolare la ricostruzione del *paper trail*, non sarebbero inquadrabili negli schemi di tipicità del riciclaggio<sup>86</sup>. In questo modo, si recupererebbe un rilevante margine applicativo per il delitto di reimpiego, tradizionalmente caratterizzato da un significato pratico residuale, in ragione della clausola di riserva «davvero soffocante»<sup>87</sup> prevista in favore dei reati di ricettazione e riciclaggio<sup>88</sup>. Al riguardo, può osservarsi che, in assenza di un espresso riferimento all'efficacia ostacolante invece prevista per il delitto di riciclaggio, il reimpiego non concorra alla tutela dell'amministrazione della giustizia<sup>89</sup>. Pertanto, quand'anche si concordasse sull'inapplicabilità dell'art. 648-bis c.p. ai fatti di *cyberlaundering* per *cryptocurrency* in questione, dalla valorizzazione della (almeno in parte) divergente oggettività giuridica di riciclaggio e reimpiego potrebbe comunque discendere la rilevanza penale di tali condotte ai sensi dell'art. 648-ter c.p.<sup>90</sup>. Deve tuttavia anticiparsi che, per le ragioni che saranno chiarite in sede di approfondimento sull'autoriciclaggio digitale<sup>91</sup>, potrebbero ancora residuare talune criticità applicative, correlate al requisito della destinazione «in attività economiche o finanziarie», richiesto per la fattispecie di cui all'art. 648-ter c.p.

In ogni caso, pure al di là delle accennate eventuali nuove possibilità applicative dell'art. 648-ter c.p., l'indirizzo che nega la sussistenza del riciclaggio nel caso di operazioni per mezzo di *bitcoin* provenienti da reato si espone a ulteriori censure.

A tale riguardo, occorre tenere presente che, se è vero che la *blockchain* consente di tracciare tutte le transazioni effettuate, vero è pure che la loro consultazione non risulta agevole, anche a causa dell'elevato numero di trasferimenti nel quale può perdersi la parvenza criminosa delle stesse<sup>92</sup>.

Deve altresì osservarsi che i dati presenti nel *database* accessibile a tutti gli utenti non comprendono taluni elementi essenziali della transazione<sup>93</sup>. Inoltre proprio il meccanismo di crittografia che connota le transazioni effettuate avvalendosi della *blockchain*, pur pensato per garantirne sicurezza, riservatezza e non modificabilità, finisce di fatto per complicare il tracciamento delle operazioni da parte delle autorità inquirenti e di vigilanza<sup>94</sup>. Le transazioni, infatti, vengono associate non già direttamente alle identità di disponente e beneficiario, bensì ai codici alfanumerici corrispondenti alle chiavi pubbliche degli *account* dei loro rispettivi *wallets*<sup>95</sup>. Né pare sostenibile la tesi secondo la quale la possibilità di superare *a posteriori* le difficoltà nella ricostruzione del *paper trail* sarebbe *ex se* sufficiente a far venire meno l'attitudine decettiva delle operazioni in *cryptocurrencies*<sup>96</sup>. Per quanto vincibile, infatti, lo pseudonimato delle valute virtuali presenta un'evidente efficacia ostacolante nei confronti della ricostruzione del *paper trail*<sup>97</sup>.

A rendere questi spostamenti di valori pericolosi per i beni giuridici tutelati dalla fattispecie di riciclaggio è il fatto stesso che la piattaforma sulla quale vengono effettuate le transazioni sia a rete paritaria (*p2p*) e non richieda pertanto, diversamente dalle operazioni bancarie, la necessità di alcun intermediario gravato da obblighi di identificazione della clientela e segnalazione delle operazioni sospette<sup>98</sup>; laddove sarebbero perlopiù tali segnalazioni ad

<sup>86</sup> Seguono questa impostazione, sia pure da angoli prospettici ben diversi, DELL'OSSO (2017), pp. 153 s.; ZANCHETTI (1997), pp. 452 ss.

<sup>87</sup> V. DELL'OSSO (2017), p. 156, ove si evidenzia come peraltro «[l]a ricezione del bene rappresent[er] (...) un elemento del tutto slegato dal disvalore d'azione alla base del reato che ci occupa, interamente polarizzato sulla destinazione dei proventi».

<sup>88</sup> Più in generale, sulle criticità connesse «alla presenza, ma (...) anche all'assenza di talune clausole di riserva» nell'ambito delle fattispecie di riciclaggio, v. MOCCIA (1995), pp. 742 ss.

<sup>89</sup> In questo senso, v., tra gli altri, DONADIO (2010), p. 896; GALLI (2019), p. 4740; PEDRAZZI (1993), p. 654; ZANCHETTI (1997), p. 455. In particolare, secondo quest'ultimo, «[i]l fatto che manchi la menzione "in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del bene, nella quale avevamo identificato il nucleo fondante di disvalore del riciclaggio come fattispecie contro l'amministrazione della giustizia, implica che la norma sull'impiego (prescindendo per un momento dai suoi problemi di applicabilità, che la rendono poco idonea a tutelare alcunché) mira a salvaguardare non il bene giuridico della efficiente amministrazione della giustizia, ma quello del risparmio-investimento».

<sup>90</sup> Conclusione peraltro non condivisa proprio dalla dottrina che nega la configurabilità del reato di cui all'art. 648-bis per le ipotesi di riciclaggio digitale *integrato*. Sul punto, v. SICIGNANO (2019), pp. 155 ss.

<sup>91</sup> A tale riguardo, v. § *infra*, 6.

<sup>92</sup> Cfr. MASTROPAOLO (2019), p. 237.

<sup>93</sup> In questo senso, cfr. KROGH (2019), p. 348, al quale si rinvia anche per i rilievi generali sui principali limiti della *blockchain* sotto il profilo della trasparenza.

<sup>94</sup> V. PICOTTI (2018), pp. 606 s.

<sup>95</sup> Cfr. VADALÀ (2020a), p. 398. Cfr., al riguardo, CROCE (2021), p. 131, la quale evidenzia come ormai «gran parte dei protocolli di gestione delle transazioni consent[er] agli *users* di formare identificativi (chiave pubblica-privata e indirizzo) differenti per ogni singola transazione, rendendo difficoltosa, se non impossibile, l'identificazione dei titolari degli *accounts* coinvolti».

<sup>96</sup> V. DI VIZIO (2018), p. 58.

<sup>97</sup> Cfr. VADALÀ (2021), p. 2228.

<sup>98</sup> V. PLANTAMURA (2019), pp. 882 ss.

attivare serie indagini sulla provenienza di flussi finanziari virtuali. In questo senso meritano, dunque, apprezzamento le recenti novità introdotte dal legislatore, nazionale ed europeo, in materia di obblighi di registrazione, adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette, funzionali alla prevenzione dell'utilizzo del sistema criptovalutario a scopo di riciclaggio<sup>99</sup>.

Rispetto alle valute virtuali, però, per il momento non è stato possibile andare oltre il tentativo di intercettare taluni possibili momenti di emersione di proventi delittuosi presenti "online", con l'inserimento nel catalogo dei soggetti di cui all'art. 3, d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – ossia quelli obbligati alle prescrizioni in materia di prevenzione del riciclaggio – dei «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» (in particolare, i c.d. *exchanger*) e dei «prestatori di servizi di portafoglio digitale» (i c.d. *wallet provider*)<sup>100</sup>.

Nonostante queste importanti modifiche nella disciplina preventiva, permangono almeno tre rilevanti problemi<sup>101</sup>.

Deve anzitutto ammettersi come i controlli oggi gravanti sui c.d. *wallet provider* possano essere aggirati semplicemente distribuendo e dunque parcellizzando, eventualmente anche per il tramite di prestanome, importi considerevoli in *cryptocurrencies*, in modo da non far scattare le previste segnalazioni.

In secondo luogo, chi ricicla valute virtuali potrebbe anche decidere di non convertirle mai in altra valuta, soprattutto ove si tratti di *bitcoin*, sempre più accettati nei traffici economici a livello globale<sup>102</sup>.

Infine, nelle ipotesi in cui il soggetto attivo di un riciclaggio digitale *integrale* intenda convertire in altra valuta le *cryptocurrencies* provenienti da reato, avrebbe la possibilità di impedire la ricostruzione del *paper trail* rivolgendosi a un *exchanger* operante in un altro ordinamento<sup>103</sup>, nel quale non siano stati (ancora) introdotti gli stessi obblighi di segnalazione predisposti dalla c.d. quinta direttiva<sup>104</sup>.

In conclusione, anche nei casi di riciclaggio digitale *integrale* pare potersi affermare che il ricorso alle valute virtuali sia idoneo a frapporre ostacoli all'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi od a realizzarne comunque un impiego illecito e assuma, dunque, rilievo penale ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p. ovvero dell'art. 648-*ter* c.p.

## 6.

### Il *pastiche* normativo dell'autoriciclaggio e i rischi di un "pasticcio" in sede giudiziale per le operazioni in *cryptocurrency*.

Si è già avuto modo di osservare come le criptovalute siano riconducibili all'ampissima

<sup>99</sup> Sul punto si rinvia a quanto già rilevato al § 2.

<sup>100</sup> Cfr. VADALÀ (2020b). A tal riguardo, MASTROPAOLO (2019), p. 240 parla di un «tentativo non troppo convinto (...) di contrasto all'uso delle valute virtuali a fini illeciti». Sennonché, poiché chi utilizza criptovalute non necessariamente ha interesse a scambiarle, pare ormai «opportuno procedere all'imposizione e all'attivazione dei presidi antiriciclaggio in capo a tutti quei professionisti che, pur non svolgendo attività di cambiavalute virtuali, accettino a qualsiasi titolo pagamenti in valuta virtuale. È difatti lecito attendersi che, nel prossimo futuro, all'aumento del numero di utenti disposti ad accettare pagamenti in contante virtuale corrisponderà una riduzione della quantità di criptomoneta da riconvertire in moneta reale. Ciò farebbe cadere nel vuoto la disciplina preventiva disegnata dal Legislatore, rivolta ad oggi ai soli *exchangers* e *wallet providers*»: così, CROCE (2021), p. 140.

<sup>101</sup> Dell'inevitabile insufficienza delle misure adottate si mostra consapevole lo stesso legislatore europeo, come emerge dal *considerando* n. 9 dir. 2018/843, ove si legge: «(...) L'inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato (...)». Nello stesso senso, cfr. NADDEO (2019), p. 104; STURZO (2018), p. 29.

<sup>102</sup> Sul punto, cfr. CROCE (2021), p. 140.

<sup>103</sup> Per un rilievo analogo, cfr. ACCINNI (2018), p. 13; ZARAGOZA TEJADA (2019), p. 10. Sul punto, v. altresì MASTROPAOLO (2019), p. 241, secondo il quale l'applicazione delle regole dettate dalla c.d. quinta direttiva potrà semmai risultare idonea ad «isolare l'uso illecito dall'uso lecito delle valute virtuali». Infatti, secondo l'A., «chi fa uso illecito delle valute virtuali, probabilmente continuerà in tale uso attraverso altri canali, appunto paralleli ed una loro circolazione, ancorché ampia, sarà comunque limitata a tale situazione. Chi invece ne fa un uso lecito, continuerà in tale uso senza che ne abbia a risentire dall'eventuale assoggettamento alla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dei prestatori di portafoglio digitale o di cambiavalute. Chi al contrario dovesse mirare a mettere in comunicazione tali due "mondi", sarà invece soggetto ad identificazione e dunque analisi economico-finanziaria delle ragioni che al tempo determinarono la scelta di convertire valute aventi corso legale in valute virtuali (acquistandone una quantità) o di essere pagato in tali valute oppure che determinano la conversione attuale di valuta avente corso legale in valuta virtuale».

<sup>104</sup> A tal proposito, può richiamarsi un'ipotesi concreta, venuta all'attenzione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, come risulta dal già citato Rapporto annuale per il 2019, n. 12 - 2020 disponibile sul sito [uif.bancaditalia.it](http://uif.bancaditalia.it), p. 50. Il caso di specie è davvero esemplare: nell'ambito di un'organizzazione transnazionale finalizzata al riciclaggio tramite valute virtuali, sono emerse, tra l'altro, importanti interazioni di un cittadino italiano «con *exchangers* esteri che non avrebbero adeguati presidi antiriciclaggio».

espressione che individua gli oggetti materiali dei reati di *laundering*<sup>105</sup>. È giunto il momento di procedere all'analisi delle principali implicazioni applicative correlate alla configurabilità di un autoriciclaggio per *cryptocurrencies*<sup>106</sup>.

Comè noto, dopo un'attesa quasi "messianica"<sup>107</sup>, con l. 15 dicembre 2014, n. 186 è stato finalmente introdotto l'art. 648-ter.1 c.p., con l'intento di superare il controverso beneficio d'impunità per l'autoriciclaggio<sup>108</sup>, anche sulla scorta di una generale insoddisfazione per i risultati applicativi<sup>109</sup> relativi ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. Sennonché, tale obiettivo non è stato perseguito mediante una secca eliminazione delle clausole di riserva di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., bensì con l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa. Una simile opzione, che risente del tentativo di scongiurare talune criticità già paventate all'epoca del dibattito sull'*abolitio* del beneficio in parola<sup>110</sup>, si è tradotta in una sorta di crasi tra le norme incriminatrici di riciclaggio e reimpiego<sup>111</sup>. L'art. 648-ter.1 c.p. ripropone infatti la condotta tipica dell'impiego, nonché la sostituzione e il trasferimento di cui all'art. 648-bis, dal quale non eredita invece il compimento di altre operazioni<sup>112</sup>. Dall'art. 648-bis c.p. è stato inoltre mutuato il riferimento alla necessaria idoneità decettiva, che in questo caso è stata arricchita in termini di maggiore concretezza; mentre dall'art. 648-ter c.p. viene ripreso il nesso tra le condotte e il c.d. *locus* di ripulitura dei proventi, individuato, con una clausola probabilmente pleonastica<sup>113</sup>, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Questo *pastiche* normativo rischia di rivelarsi foriero di veri e propri pasticci in sede giudiziale, comè stato evidenziato in primo luogo dal dibattito sviluppatosi in tema di riparto delle responsabilità in caso di realizzazione plurisoggettiva di un autoriciclaggio, in cui concorrono soggetti rimasti estranei al reato presupposto<sup>114</sup>.

Sembra che anche con riferimento alle operazioni in *cryptocurrencies* il carattere ibrido del delitto di autoriciclaggio acuisca le criticità applicative già in qualche misura emerse per la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p.

A tale riguardo, si possono prendere in considerazione anzitutto le ipotesi di *laundering* digitale *integrale*.

Sono già stati esaminati gli argomenti sui quali si fonda l'orientamento dottrinale che

<sup>105</sup> V., in particolare, *supra*, § 4.

<sup>106</sup> In questo senso, cfr. PICOTTI (2018), p. 609; POMES (2019), p. 170.

<sup>107</sup> Così, D'ALESSANDRO (2015), p. 9.

<sup>108</sup> Senza alcuna pretesa di completezza, per un approfondimento delle ragioni e dei limiti riconosciuti al "beneficio" in questione, cfr., tra gli altri: D'ARCANGELO (2014), pp. 302 ss.; NADDEO e MONTEMURRO (2011), pp. 337 ss.; PALIERO (2011), pp. 91 ss.; TROYER e CAVALLINI (2014), p. 53.

<sup>109</sup> «Scarsamente contestato nell'ambito elettivo di applicazione, quello finanziario, il riciclaggio è noto per la sua selettività anarchica e irragionevole, paradigmaticamente orientato a colpire i «frequentatori» di officine dedite al c.d. «taroccamento» di veicoli»: così, efficacemente, CONSULICH (2015), p. 57. Al riguardo, cfr. BARTOLI (2005), pp. 476 ss.; LONGOBARDO (2010), p. 228; MANES (2004), pp. 61 ss.; nonché MANTOVANI (2018), p. 291, che parla di «delitto-simbolo, (...) come è attestato dalle scarse applicazioni pratiche».

<sup>110</sup> In proposito, FAZIO (2020), pp. 19 s.

<sup>111</sup> Di «un ibrido tra riciclaggio e impiego» parla DELL'Osso (2017), p. 195. A tal riguardo, cfr. GULLO (2019), p. 3502.

<sup>112</sup> La circostanza che nell'ambito dell'autoriciclaggio tale condotta non sia stata tipizzata sembrerebbe in linea con l'auspicio di chi ne aveva denunciato, già con riferimento all'art. 648-bis c.p., il *vulnus* sul piano del principio di sufficiente determinatezza. Al riguardo, cfr.: CAVALLINI e TROYER (2015), p. 98; TROYER e CAVALLINI (2014), p. 53. *Contra*: DELL'Osso (2015), p. 808, secondo il quale, invece, proprio l'incriminazione delle altre operazioni «in un contesto di ricchezza dematerializzata e di prassi finanziarie sempre più *flou* consent[irebbe] di intercettare una significativa fetta di condotte altrimenti difficilmente tipizzabili». Secondo GALLI (2019), p. 4750, il compimento di altre operazioni risulterebbe assorbito nell'altrettanto ampio concetto di impiego, che sarebbe in grado di ricomprendere ogni tipo di utilizzo dinamico di proventi delittuosi. Questa opinione non pare condivisa dalla giurisprudenza di legittimità. A tale riguardo, v. Cass., sez. II, 11 luglio 2019, n. 41686, in *dejure.it*, nella quale si afferma che «le condotte di autoriciclaggio non contemplano quelle operazioni – distinte dalla sostituzione e dal trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – che siano tali da frapporre ostacoli all'identificazione di denaro e beni di provenienza illecita». Peraltro è importante osservare come nella pronuncia *de qua*, proprio sulla scorta di tale premessa, la Corte di Cassazione sia giunta ad escludere che le attività di «taroccamento o di cannibalizzazione di autovetture», tradizionalmente ricondotte nell'alveo di tipicità del riciclaggio, possano integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

<sup>113</sup> Cfr. MUCCIARELLI (2015), p. 98, secondo il quale, in questo caso, «l'afflato alla completezza riesce disfunzionale e mostra la sciattezza tecnica del legislatore».

<sup>114</sup> In argomento, cfr., *ex multis*, BASILE (2017), pp. 1292 ss.; BRUNELLI (2016), pp. 19 ss.; CAVALLINI (2018), p. 2478 ss.; D'ALESSANDRO (2015), pp. 38 ss.; DE FRANCESCO (2017), pp. 951 ss.; DELL'Osso (2015), pp. 812 ss.; DELLA VOLPE (2016), pp. 2650 ss.; FAZIO (2017), pp. 1 ss.; GULLO (2018); MERENDA (2018), pp. 1309 ss.; MUCCIARELLI (2018), pp. 2206 ss.; PIERGALLINI (2016), pp. 745 ss.; SEMINARA (2016), pp. 1646 s.; TRAPASSO (2017), pp. 51 ss. La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di legittimità. A tale riguardo merita menzione in particolare Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, in *Giur. it.*, 2018, p. 2475 ss., secondo la quale, in tema di autoriciclaggio, «il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 c.p. risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell'*intra-neus*». In senso conforme, cfr. le successive Cass., sez. II, 22 dicembre 2020, n. 16519, in *dejure.it*; Cass., sez. II, 13 novembre 2019, n. 6988, in *dejure.it*; Cass., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41084, in *dejure.it*; Cass., sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3608, in *dejure.it*.



esclude in questi casi la sussistenza del reato di riciclaggio in ragione di una pretesa inefficacia in termini decettivi del ricorso alle criptovalute<sup>115</sup>. È evidente come tali rilievi acquistino maggiore consistenza con riguardo all'art. 648-ter.1 c.p., richiedendo tale fattispecie addirittura una concretezza dell'idoneità ostacolante per le condotte di *self-laundering*<sup>116</sup>. Per vero, tale impostazione può essere confutata richiamando le caratteristiche che rendono le *cryptocurrencies* idonee alla frapposizione di ostacoli concreti alla ricostruzione dell'origine delittuosa dei proventi, quali in particolare: la difficoltà di risalire all'identità "reale" associata alle chiavi d'accesso pubbliche presenti nel sistema crittografato; le importanti falle nella rete dei controlli correlate al rilevante *dumping* normativo, per quel che attiene agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette; nonché la possibilità di aggirare i controlli eventualmente previsti semplicemente parcellizzando le somme movimentate.

Nondimeno, residuano altri aspetti critici che, diversamente da quanto riscontrato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., interessano l'attitudine repressiva della norma in esame rispetto alle ipotesi di (auto-) riciclaggio digitale tanto *integrale* quanto *strumentale*. In particolare, non è di regola agevole riscontrare nelle operazioni in criptovalute la presenza di quella destinazione in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» che la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 c.p. individua quale necessario *locus* di approdo degli oggetti dell'autoriciclaggio. Per un verso, infatti, i vari possibili utilizzi di valute virtuali direttamente originate da precedente attività criminosa non confluiscono normalmente nelle precise destinazioni individuate dalla lettera della nuova norma penale<sup>117</sup>. Per altro verso, nemmeno la condotta di conversione in criptovaluta di un provento delittuoso ottenuto "*offline*"<sup>118</sup> pare soddisfare di per sé il requisito in parola<sup>119</sup>.

Di conseguenza, nel caso di operazioni in criptovalute, il delitto di autoriciclaggio potrebbe sussistere solo in ipotesi assai peculiari. Si pensi, a titolo esemplificativo, al soggetto che investa in un'attività imprenditoriale i propri *bitcoin* di origine delittuosa<sup>120</sup> o all'*exchanger* che impieghi valute virtuali derivanti da reato nei propri servizi di cambio<sup>121</sup>.

Fuori da scenari di questo tipo, la rilevanza penale dell'autoriciclaggio incontrerebbe invece importanti ostacoli.

Tali difficoltà potrebbero essere superate ravvisando nell'acquisto di criptovalute un impiego in attività speculative. Una simile opzione potrebbe trovare riscontro nell'art. 1, comma 2, lett. *qq*), d. lgs. 231/2007, che, come si è già osservato<sup>122</sup>, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, riconosce esplicitamente alle criptovalute, oltre alla natura di mezzi di scambio, anche quella di strumenti d'investimento<sup>123</sup>. Si rischia, però, che tali argomenti risultino comunque insufficienti per affermare la rilevanza penale dell'autoriciclaggio digitale *integrale*, nell'ambito del quale la natura speculativa del provento sarebbe presente sin dalla sua *precedente* genesi delittuosa e non potrebbe, dunque, integrare la destinazione richiesta per la *successiva* condotta di *self-laundering*. Sennonché, anche nel caso di proventi che risultino già *ab origine* in forma di criptovaluta, potrebbe ravvisarsi una destinazione in attività speculativa, qualora il concorrente nel *predicate crime* li converta in seguito in altra valuta virtuale caratterizzata da un profilo di rischio superiore. Così argomentando, si potrebbe pervenire a un (per vero, modesto) ampliamento dell'ambito operativo dell'art. 648-ter.1 c.p. rispetto alle operazioni in *cryptocurrencies*.

Tali rilievi devono comunque misurarsi con la circostanza che, come emerge altresì dalla norma definitoria delle valute virtuali, un loro utilizzo «per finalità di investimento» è meramente eventuale, risultando alternativo rispetto a un distinto uso «come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi». Di conseguenza, residuerebbero non poche ipotesi nelle quali non sarebbe configurabile un autoriciclaggio mediante criptovalute, non venendo esse in rilievo come strumenti d'investimento ma quali meri mezzi di scambio. A tale riguardo, può farsi

<sup>115</sup> Al riguardo, v. *supra*, § 5.

<sup>116</sup> Al riguardo, v. SICIGNANO (2019), p. 171.

<sup>117</sup> V., sul punto, STURZO (2018), pp. 25 s.

<sup>118</sup> STURZO (2018), p. 26, evidenzia come tali condotte manifestino un tratto concretamente dissimulatorio che potrebbe concorrere a integrare la tipicità dell'autoriciclaggio.

<sup>119</sup> Sul punto, v. NADDEO (2019), p. 107. Per un rilievo analogo, cfr. SICIGNANO (2020a), p. 20.

<sup>120</sup> V. SICIGNANO (2019), p. 183.

<sup>121</sup> Cfr. NADDEO (2019), p. 107.

<sup>122</sup> Al riguardo, v. *supra*, § 2.

<sup>123</sup> V., a questo proposito, CROCE (2021), p. 144. La stessa autrice, tuttavia, non manca di evidenziare come in questo modo si corra «il rischio di andare oltre il dettato normativo, cadendo in un'applicazione analogica *in malam partem* della norma».



riferimento in particolare alle già citate *stablecoin*<sup>124</sup>, criptovalute fondate su meccanismi di stabilizzazione del valore, idonei a neutralizzarne ogni possibile vocazione speculativa.

A ciò si aggiunga che nella già richiamata<sup>125</sup> definizione di valuta virtuale agli effetti della legge penale manca ogni riferimento a possibili utilizzi con finalità d'investimento<sup>126</sup>. Sotto questo profilo, vero è che la nuova norma definitoria non integra il precetto delle fattispecie incriminatrici del *laundering*, giacché esse non contemplano l'elemento normativo della «valuta virtuale». Eppure, una simile indicazione legislativa rischia comunque di esacerbare le perplessità già riscontrate riguardo alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di condotte che abbiano ad oggetto *cryptocurrencies*.

Malgrado la più volte ribadita generale idoneità decettiva del ricorso alle *cryptocurrencies*, residuano dunque seri dubbi sulle concrete potenzialità applicative dell'art. 648-ter.1 c.p. in relazione a operazioni di questo tipo. Pare così figurarsi una grave lacuna di tutela, tanto più intollerabile avuto riguardo, per un verso, alle preoccupazioni che oggi destano a livello internazionale i rischi di riciclaggio correlati all'utilizzo di criptovalute<sup>127</sup>, nonché, per altro verso, al recente superamento del privilegio dell'autoriciclaggio nell'ordinamento italiano. Peraltro, sul punto, nemmeno con l'ultima riforma dei delitti di *laundering* è stata introdotta alcuna novità.

## 7. Considerazioni conclusive.

A conclusione di questa indagine, può osservarsi come oggi il magistero punitivo penale sia chiamato a misurarsi con contesti peculiari, caratterizzati dal crescente utilizzo criminale delle nuove tecnologie, rispetto ai quali la materia dei delitti e delle pene potrebbe trovarsi a scontare un intollerabile grado d'ineffettività. Proprio sotto questo profilo, rischia di rivelarsi esemplare il caso del riciclaggio per mezzo di criptovalute.

Si è già osservato come la direttiva 2018/1673/UE, nonostante il fugace riferimento presente nel *considerando* (6), non riservi di fatto nei suoi singoli articoli alcuna specifica considerazione al riciclaggio mediante *cryptocurrencies*. Né su quest'aspetto sono state introdotte novità nell'ordinamento interno dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195, nonostante la sollecitazione in tal senso espressa da parte della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati<sup>128</sup>. Una simile reticenza da parte del legislatore delegato risulta ancor più incomprensibile, ove si consideri che il coevo art. 2, lett. c), d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha mostrato, invece, un certo riguardo nei confronti delle operazioni in criptovalute, introducendo un'aggravante speciale della frode informatica per i casi in cui «il fatto produc[a] un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale»<sup>129</sup>.

Non sembra dunque azzardato parlare di un'occasione mancata con riferimento al cybericiclaggio per *cryptocurrencies*. Infatti, alla luce dell'esame delle singole fattispecie condotto nei paragrafi precedenti, l'applicabilità dei delitti di riciclaggio nel caso di tali operazioni non risulta sempre pacifica.

Vero è che non si pongono difficoltà insuperabili ai fini dell'affermazione della rilevanza penale del riciclaggio digitale, sia *strumentale* sia – nonostante qualche voce critica<sup>130</sup> – *integrale*. Invero, la tracciabilità, peraltro “pseudonima”, garantita dalla c.d. *blockchain* non risulta sufficiente a revocare in dubbio la generale idoneità delle criptovalute alla frapposizione di concreti ostacoli nella ricostruzione del *paper trail*<sup>131</sup>. Tuttavia, in assenza di unanimità di vedute sull'aspetto decisamente non trascurabile della rilevanza penale del riciclaggio digitale *integrale*, sarebbe (stata) preferibile una chiara presa di posizione da parte del legislatore.

Inoltre, come già rilevato<sup>132</sup>, le incertezze adombrate si esasperano ulteriormente con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Invero, in questo caso, le perplessità applicative non ri-

<sup>124</sup> In argomento, v. *supra*, § 4, e in particolare quanto precisato in nota 53.

<sup>125</sup> V. *supra*, § 2.

<sup>126</sup> Cfr. CIRAOLO e LA ROSA (2022), p. 9.

<sup>127</sup> Al riguardo, v. *supra*, § 2.

<sup>128</sup> *Ibidem*.

<sup>129</sup> Sul punto cfr. PESTELLI (2021), p. 61.

<sup>130</sup> V. *supra*, § 5.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> *Ibidem*.

guardano solo la configurabilità di un autoriciclaggio digitale *integrale*, rispetto al quale peraltro i rilievi già svolti con riferimento all'art. 648-*bis* c.p. si acquiscono a causa della concretezza che arricchisce l'inciso relativo all'idoneità decettiva della condotta tipica<sup>133</sup>. Con particolare riferimento al reato di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p., difatti, possono esprimersi seri dubbi anche sulla rilevanza penale dell'autoriciclaggio digitale *strumentale*. Del resto, pur potendosi riconoscere un aspetto concretamente dissimulatorio nel trasferimento *online* dei proventi illeciti<sup>134</sup>, si porrebbe comunque un distinto problema, giacché l'art. 648-*ter*.1 c.p., nella sua natura di figura ibrida tra reimpiego e riciclaggio, richiede in ogni caso l'elemento della destinazione in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». Sotto questo profilo, si è osservato che una semplice condotta di conversione di proventi, pur connotata da efficacia ostacolante, non potrebbe di per sé soddisfare l'ulteriore requisito di tipicità in argomento<sup>135</sup>. L'obiezione potrebbe essere superata ricorrendo a un'interpretazione, per vero non particolarmente rigorosa, che, sulla scorta delle fluttuazioni alle quali il valore delle criptovalute è generalmente soggetto, ravvisi in un loro acquisto, effettuato con proventi delittuosi, un impiego in attività speculative<sup>136</sup>. Tuttavia, come già osservato, potrebbero persistere numerose fattispecie concrete – come, per esempio, nel caso di operazioni in *stablecoin* – riguardo alle quali non sarebbe integrato l'elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio, non venendo in rilievo tali valute come strumenti d'investimento.

Non può dunque ignorarsi il rischio concreto che dalla formulazione prescelta dal legislatore per l'incriminazione dell'autoriciclaggio derivi, quale nuovo effetto perverso<sup>137</sup>, un preterintenzionale beneficio d'impunità rispetto ad alcune insidiosissime fattispecie di *cyber-laundering*.

In definitiva, il quadro che emerge non pare particolarmente incoraggiante, tanto più ove si consideri che, sul punto, alcuna operazione di chiarificazione sia stata sperimentata in occasione della quarta recentissima riforma dei delitti in commento intervenuta in appena trent'anni.

È evidente come una delle principali criticità dell'attuale assetto normativo risieda proprio nella formulazione dell'art. 648-*ter*.1 c.p. Del resto, il *pastiche* realizzato in occasione dell'incriminazione dell'autoriciclaggio evidenzia il compromesso non soddisfacente sul quale pare sostanzialmente attestarsi la più recente elaborazione legislativa sui reati di riciclaggio. Se si guarda, infatti, ai paradigmi repressivi attualmente espressi dagli artt. 648-*bis* ss. c.p., si ha l'impressione che – nonostante la crescente centralità acquisita da beni di rilevanza macroeconomica nell'ambito dell'oggetto giuridico delle fattispecie in parola – il legislatore abbia preferito fermarsi per il momento a metà del guado, senza recidere il legame tra i delitti di *laundering* e la “fattispecie-madre” del favoreggiamento reale<sup>138</sup>.

Ebbene, quest'opzione, insieme alle correlate scelte di tipizzazione, andrebbe rivista al più presto. Invero, essa rischia di garantire l'irrelevanza penale di un ampio numero di operazioni di riciclaggio in criptovalute: proprio le stesse che sembrano oggi distinguersi tra tutte sul piano del disvalore.

<sup>133</sup> Al riguardo, v. SICIGNANO (2019), pp. 138 ss.

<sup>134</sup> In senso analogo, cfr. STURZO (2018), p. 26.

<sup>135</sup> Sul punto, cfr. NADDEO (2019), p. 107; SICIGNANO (2020a), p. 20.

<sup>136</sup> A tale riguardo, v. *supra*, § 6.

<sup>137</sup> Quest'ultimo andrebbe ad aggiungersi ai cinque che erano già stati individuati, all'indomani dell'introduzione dell'art. 648-*ter*.1 c.p., da SGUBBI (2015), pp. 135 ss.

<sup>138</sup> In argomento, v. FAZIO (2020), pp. 30 ss. A tale riguardo, cfr. MANNA (2017), pp. 78 ss., secondo il quale «il legislatore (...) da un lato è sensibile agli *inputs* provenienti dalla Comunità Europea e favorevoli alla rilevanza penale dell'autoriciclaggio, mentre, dall'altro, risulta tuttora influenzato da quella concezione che, invece, si mostra ancora ostativa alla punizione dell'autoriciclaggio, proprio perché contraria, in definitiva, al principio del *ne bis in idem* sostanziale».

## Bibliografia

AA. VV. (2021): “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, *Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia*, n. 16, in *uif.bancaditalia.it*.

ACCINNI, Giovanni Paolo (2018): “Profili di rilevanza penale delle ‘criptovalute’ (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)”, *Archivio penale*, pp. 1 ss.

ACCINNI, Giovanni Paolo (2020): “Cybersecurity e criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la quinta direttiva”, *Sistema penale*, 5, pp. 209 ss.

ACQUAROLI, Roberto (2015): “Il riciclaggio”, in VIGANÒ, Francesco e PIERGALLINI, Carlo (eds.), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, 2° ed., *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, (Torino, Giappichelli), pp. 903 ss.

AMATO, Massimo e FANTACCI, Luca (2016): *Per un pugno di bitcoin*, (Milano, Egea).

ANGELINI, Marco (2008): *Il reato di riciclaggio (Art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, (Torino, Giappichelli).

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos (2020), “El bitcoin como instrumento y objeto de delitos”, *Cuadernos de política criminal*, 131, II, pp. 75 ss.

ARCIERI, Susanna e BIANCHETTI, Raffaele (2020): “Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese”, *Diritto penale e uomo*, 9.

BARTOLI, Roberto (2005): “C.d. ‘taroccamento’ e delitto di riciclaggio”, *Diritto penale e processo*, pp. 476 ss.

BASILE, Enrico (2017): “L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone”, *Cassazione penale*, pp. 1289 ss.

BELLAGAMBA, Filippo (2021): “In dirittura d'arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte di modifica per andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea”, *Sistema penale*.

BELLAGAMBA, Filippo (2022): “La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea”, in *Diritto penale e processo*, pp. 445 ss.

BERNARDONI, Pietro (2022): “Attuazione degli obblighi europei in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: prima lettura del d. lgs. n. 184 del 2021”, *Sistema penale*.

BIONDANI, Paolo e SISTI, Leo (2020): “Fincen Files, ecco i boss mondiali del riciclaggio: denaro sporco per duemila miliardi”, *www.espresso.repubblica.it*.

BRUNELLI, David (2016): “Autoriciclaggio: profili del concorso di persone”, in MEZZETTI, Enrico e PIVA Davide (eds.), *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, (Torino, Giappichelli), pp. 19 ss.

BULLMANN, Dirk, KLEMM, Jonas, PINNA, Andrea (2019): “In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the solution?”, *Occasional Paper Series*, n. 230, BCE, reperibile sul sito *ecb.europa.eu*

CASSETTA, Alessia, PAUSELLI, Claudio, RIZZICA, Lucia, TONELLO, Marco (2014): “Financial flows to tax havens: Determinants and anomalies”, *Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia*, in *uif.bancaditalia.it*.

CASTALDO, Andrea R. e NADDEO, Marco (2010): *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio* (Padova, Cedam).

CAVALLINI, Stefano e TROYER, Luca (2015): “Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del ‘vicino ingombrante’”, *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, pp. 95 ss.

CAVALLINI, Stefano (2018): “La ‘quadratura’ impossibile: l’opzione *minimal* della Cassazione sul concorso di persone nel(l’auto-)riciclaggio”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 2475 ss.

CIRAULO, Francesco e LA ROSA, Emanuele (2022): “Contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Brevi note intorno al d. lgs. n. 184/21 (con focus sulle valute virtuali), in *Dialoghi di diritto dell’economia* (reperibile sul sito *dirittobancario.it*).

COLOMBO, Gherardo (1990): *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, (Milano, Giuffrè).

CONSULICH, Federico (2015): “La norma penale doppia. *Ne bis in idem* sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 55 ss.

CONSULICH, Federico (2022): “Nella *wunderkammer* del legislatore penale contemporaneo: monete virtuali che causano danni reali”, *Diritto penale e processo*, pp. 153 ss.

COSTANZO, Paolo (2007): “Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie”, in DI AMATO, Astolfo (eds.), *I reati del mercato finanziario, Trattato di diritto penale dell’impresa*, vol. IX, (Padova, Cedam), pp. 339 ss.

CROCE, Mariachiara (2021): “*Cyberlaundering* e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della *distributed economy*”, *Sistema penale*, n. 4, pp. 127 ss.

DALAITI, Francesco (2021): “Cripto-valute e abusivismo finanziario: cripto-analogia o interpretazione estensiva”, *Sistema penale*, n. 1, pp. 37 ss.

D’ALESSANDRO, Francesco (2015): “Il delitto di autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori «più che abili»”, BACCARI, Gian Marco, LA REGINA, Katia, MANCUSO, Enrico Maria (eds.), *Il nuovo volto della giustizia penale. Autoriciclaggio, difesa d’ufficio, misure di contrasto al terrorismo, ordine di protezione europeo, particolare tenuità del fatto, modifiche in materia di misure cautelari e di ordinamento penitenziario*, (Padova, Cedam), pp. 3 ss.

D’ARCANGELO, Fabrizio (2014): “Fondamento e limiti della non punibilità dell’autoriciclaggio”, *Indice penale*, n. 1, pp. 301 ss.

DE FLAMMINEIS, Siro (2021): “Distrazione e riciclaggio di fondi europei. I progetti riciclatori tra emergenza economica e tutela penale degli interessi finanziari dell’UE”, *Sistema penale*, n. 2, pp. 33 ss.

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2017): “Riciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel reato”, *Diritto penale e processo*, pp. 944 ss.

DE VERO, Giancarlo (2010): “La riserva di legge penale”, in ID (eds.), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, (Torino, Giappichelli), pp. 3 ss.

DELL’OSSO, Alain Maria (2015): “Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 796 ss.

DELL’OSSO, Alain Maria (2017): *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, (Torino, Giappichelli).

DELLA VOLPE, Giancarlo (2016): “Il contributo dell’extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell’autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore”, *Cassazione penale*, pp. 2650 ss.

DI VIZIO, Fabio (2018): “Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti”, *Diritto penale contemporaneo*.

DI VIZIO, Fabio (2019): “Lo statuto penale delle valute virtuali: le discipline e i controlli”, *Discrimen*.

DONADIO, Gianfranco (2010): “Art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, LATTANZI, Giorgio e LUPO, Ernesto (eds.), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XXII, *I delitti contro il patrimonio*, (Milano, Giuffrè), pp. 894 ss.

FAZIO, Marco (2017): “I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone”, *La legislazione penale*.

FAZIO, Marco (2020): “Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio”, *La legislazione penale*.

FLICK, Giovanni Maria (1992): “Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1288 ss.

FLICK, Giovanni Maria (2007): voce “Riciclaggio”, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXI, (Roma).

GAGLIARDUCCI, Cristiana (2018): “Criptovalute: 4 altcoin morte nel 2018”, *money.it*.

GALLI, Martina (2019): “Artt. 648-649”, in PADOVANI, Tullio (eds.), *Codice penale*, 7° ed., (Milano, Giuffrè), pp. 4706 ss.

GAMBOGI, Gianluca (2018): “La disciplina sanzionatoria della nuova normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n.90”, in MAIELLO, Vincenzo e DELLA RAGIONE, Luca (eds.), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, (Milano, Giuffrè), pp. 524 ss.

GARA, Mario e DE FRANCESCHIS, Pierpaolo (2015): “I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie”, *Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia*, 3, in *uif.bancaditalia.it*.

GARAVAGLIA, Roberto (2019): “Finalità, funzionamento e tipologia di utilizzi delle Blockchain”, in MAIMERI, Fabrizio e MANCINI, Marco (eds.), *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia*, n. 87, in *www.bancaditalia.it*, pp. 161 ss.

GIORDANENGO, Guglielmo (2016): “Reati contro il patrimonio”, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 16ª ed., integrata e aggiornata a cura di GROSSO, Carlo Federico, (Milano, Giuffrè), pp. 404 ss.

GIUCA, Marta (2021): *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 150 ss.

GIUNTA, Fausto (2011): “Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lsg. 231/07. Le prospettive di riforma”, in ARNONE, Marco e GIAVAZZI, Stefania (eds.), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, (Milano, Vita e Pensiero), pp. 83 ss.

GIUNTA, Fausto (2021): “L'Europa chiede un ulteriore giro di vite nel contrasto al riciclaggio”, *Discrimen*.

GRASSO, Giovanni (2011): “Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell'Unione europea”, BERTOLINO, Marta, EUSEBI, Luciano, FORTI, Gabrio (eds.), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. IV, (Napoli, Jovene), pp. 2307 ss.

GULLO, Antonio (2018): “Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato”, *Diritto penale contemporaneo*.

GULLO, Antonio (2019): “La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, PAPA, Michele (eds.), *Diritto penale dell'economia*, t. II, 2ª ed., (Torino, Utet), pp. 3495 ss.

INGRAO, Cristina (2019): “Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 148 ss.



KROGH, Marco (2019): “La responsabilità del gestore di piattaforme digitali per il deposito e lo scambio di criptovalute”, *Diritto di internet*, n. 2, pp. 337 ss.

LA ROCCA, Laura (2015): “La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali”, *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1, pp. 201 ss.

LONGOBARDO, Carlo (2010): “Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale”, in FIANDACA, Giovanni e VISCONTI, Costantino (eds.), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, (Torino, Giappichelli), pp. 228 ss.

MAIELO, Vincenzo (2018): “Il fenomeno criminale”, in MAIELO, Vincenzo e DELLA RAGIONE, Luca, *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, (Milano, Giuffrè), pp. 1 ss.

MANES, Vittorio (2004): “Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 35 ss.

MANNA, Adelmo (2017): “Il delitto di autoriciclaggio: problemi esegetici e di costituzionalità”, *Il diritto penale della globalizzazione*, n. 1, pp. 69 ss.

MANTOVANI, Ferrando (2018): *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, 7<sup>a</sup> ed., (Padova, Cedam).

MASTROPAOLO, Eugenio Maria (2019): “Criptovalute e l'applicazione della normativa antiriciclaggio”, in MAIMERI, Fabrizio e MANCINI, Marco (eds.), *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia*, n. 87, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), pp. 231 ss.

MEGGIATO, Riccardo (2014): “La banca dei Bitcoin Mt. Gox sparisce. E con lei un valore pari a 280 milioni di euro”, *corriere.it*.

MERENDA, Ilaria (2018): “Autoriciclaggio e concorso di persone: per la Cassazione la strada è obbligata, ma i conti non tornano”, in *Diritto penale e processo*, pp. 1309 ss.

MOCCIA, Sergio (1995): “Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 728 ss.

MOLITERNI, Francesco (2019): “Criptovaluta, valuta digitale, moneta elettronica e modelli di circolazione”, in MAIMERI, Fabrizio e MANCINI, Marco (eds.), *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia*, n. 87, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), pp. 183 ss.

MUCCIARELLI, Francesco (2015): “Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 98 ss.

MUCCIARELLI, Francesco (2018): “Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 2206 ss.

NADDEO, Marco e MONTEMURRO, Davide (2011): “Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un «privilegio» matematicamente sostenibile”, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 337 ss.

NADDEO, Marco (2019): “Nuove frontiere del risparmio, *Bit Coin Exchange* e rischio penale”, in *Diritto penale e processo*, pp. 99 ss.

NAKAMOTO, Satoshi (2008): “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”, [bitcoin.org](http://bitcoin.org).

PAGLIARO, Antonio (2003): *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, (Milano, Giuffrè).

PALIERO, Carlo Enrico (2011): “Il riciclaggio nel contesto societario”, in ARNONE, Marco e GIAVAZZI, Stefania (eds.), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, (Milano, Vita e Pensiero), pp. 91 ss.

PANEBIANCO, Giuseppina (2007): “La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo”, in DE VERO, Giancarlo e PANEBIANCO, Giuseppina, *Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee*, (Torino, Giappichelli), pp. 59 ss.

PECORELLA, Gaetano (1991): “Circolazione del denaro e riciclaggio”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1221 ss.

PEDRAZZI, Cesare (1993): voce “Mercati finanziari (disciplina penale)”, *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. VII, (Torino, Utet) pp. 652 ss.

PESTELLI, Giacomo (2021): “Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di cui al d. lgs. 8 novembre 2021”, *Sistema penale*, 12, pp. 49 ss.

PICOTTI, Lorenzo (2018): “Profili penali del *cyberlaundering*: le nuove tecniche di riciclaggio”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 590 ss.

PIERGALLINI, Carlo (2016): “Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione”, in MANTOVANI, Marco, CURI, Francesca, TORDINI CAGLI, Silvia, TORRE, Valeria, CAIANIELLO, Michele (eds.), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, (Bologna, Bologna University Press), pp. 739 ss.

PIERGALLINI, Carlo (2020): “Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità *ex crimine* delle multinazionali”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 152 ss.

PLANTAMURA, Vito (2019): “Il cybericiclaggio”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, PAPA, Michele (eds.), (Torino, Utet), pp. 859 ss.

POMES, Fabiana (2019): “Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 159 ss.

ROCIOLA, Arcangelo (2021): “Il bitcoin diventa valuta ufficiale (con il dollaro) di El Salvador”, *www.agi.it*.

ROSSI, Alessandra (2018): “Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative”, in *Diritto penale e processo*, pp. 25 ss.

RUCCIA, Nicola (2019): “Criptovalute e modelli di sorveglianza”, in MAIMERI, Fabrizio e MANCINI, Marco (eds.), *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia*, n. 87, in *www.bancaditalia.it*, pp. 219 ss.

SEMINARA, Sergio (2016): “Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio”, *Diritto penale e processo*, pp. 1631 ss.

SGUBBI, Filippo (2015): “Il nuovo delitto di ‘autoriciclaggio’: una fonte inesauribile di ‘effetti perversi’ dell’azione legislativa”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 137 ss.

SICIGNANO, Gaspare Jucan (2019), *Bitcoin e riciclaggio*, (Torino, Giappichelli).

SICIGNANO, Gaspare Jucan (2020a): “L’acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita”, *Archivio penale*, n. 2.

SICIGNANO, Gaspare Jucan (2020b): “Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l’autocertificazione per gli utenti della *blockchain*?”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 146 ss.

SICIGNANO, Gaspare Jucan (2021): *231 e criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, (Napoli, Pacini).

SICURELLA, Rosaria (2011): “Lo spazio penale europeo dopo Lisbona: le nuove competenze dell’Unione europea alla prova dei principi fondamentali dello Stato di diritto”, in PARISI, Nicoletta e PETRALIA, Valentina (eds.), *L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Atti del convegno, Catania 9-10 aprile 2010*, (Torino, Giappichelli), pp. 87 ss.

SIMONCELLI, Francesco (2014): “Bitcoin: il secondo schema di Ponzi più grande della storia”, *www.trend-online.com*.

SIMONCINI, Enrico (2015): “Il cyberlaundering: «la nuova frontiera» del riciclaggio”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 897 ss.

SIMONETTA, Biagio (2020): “BitGrail: da gioiello italiano delle criptovalute alla grande truffa”, *24plus.ilsole24ore.com*.

SOLDI, Giovanni Maria (2011): voce “Riciclaggio”, *Digesto delle discipline penalistiche, Aggiornamento*, (Torino, Utet), pp. 493 ss.

STILE, Alfonso Maria (2009): voce “Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti”, *XXI Secolo, Enciclopedia Treccani online*.

STURZO, Ludovica (2018): “Bitcoin e riciclaggio 2.0”, in *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 19 ss.

TRAPASSO, Maria Teresa (2017): *La punibilità delle condotte autoriciclatorie*, (Napoli, Jovene).

TROYER, Luca e CAVALLINI, Stefano (2014): “La ‘clessidra’ del riciclaggio ed il privilegio di *self-laundering*: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 49 ss.

VADALÀ, Rosa Maria (2020a): “La disciplina penale degli usi ed abusi delle valute virtuali”, *Diritto di Internet*, n. 3, pp. 397 ss.

VADALÀ, Rosa Maria (2020b): “Criptovalute e *cyberlaundering*: novità antiriciclaggio nell’attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, *Sistema penale*.

VADALÀ, Rosa Maria (2021): “La dimensione finanziaria delle valute virtuali. Profili assiologici di tutela penale”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 2224 ss.

ZANCHETTI, Mario (1997): *Il riciclaggio di denaro proveniente da denaro* (Milano, Giuffrè).

ZANCHETTI, Mario (2000): *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in MANNA, Adelmo (eds.), *Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare*, (Torino, Utet), pp. 3 ss.

ZARAGOZA TEJADA, Javier Ignacio (2019): “*Criptoactivos y blanqueo de capitales. Problemas jurídico procesales*”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 8.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>